

Gazzetta ufficiale

delle Comunità europee

ISSN 0378-701X

C 23

44º anno

24 gennaio 2001

Edizione
in lingua italiana

Comunicazioni ed informazioni

Numero d'informazione

Sommario

Pagina

I *Comunicazioni*

Consiglio

2001/C 23/01

Posizione comune (CE) n. 1/2001, del 19 giugno 2000, definita dal Consiglio, deliberando in conformità della procedura di cui all'articolo 251 del trattato che istituisce la Comunità europea, in vista dell'adozione di una direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio in materia di diritto delle società concernente le offerte pubbliche di acquisto

1

2001/C 23/02

Posizione comune (CE) n. 2/2001, del 10 novembre 2000, definita dal Consiglio, deliberando in conformità della procedura di cui all'articolo 251 del trattato che istituisce la Comunità europea, in vista dell'adozione di una direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa all'interoperabilità del sistema ferroviario transeuropeo convenzionale

15

2001/C 23/03

Posizione comune (CE) n. 3/2001, del 10 novembre 2000, definita dal Consiglio, deliberando in conformità della procedura di cui all'articolo 251 del trattato che istituisce la Comunità europea, in vista dell'adozione di una direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio riguardante la chiusura e la liquidazione dei progetti approvati dalla Commissione a norma del regolamento (CE) n. 213/96 del Consiglio relativo all'attuazione dello strumento finanziario «European Community (EC) Investment Partners» destinato ai paesi dell'America latina, dell'Asia e del Mediterraneo e al Sudafrica

46

IT

2

Spedizione in abbonamento postale, articolo 2, comma 20/C, legge 662/96 — Milano.

I

(Comunicazioni)

CONSIGLIO

POSIZIONE COMUNE (CE) N. 1/2001

definita dal Consiglio il 19 giugno 2000

in vista dell'adozione di una direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio del ..., in materia di diritto delle società concernente le offerte pubbliche di acquisto

(2001/C 23/01)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 44,

vista la proposta della Commissione⁽¹⁾,

visto il parere del Comitato economico e sociale⁽²⁾,

deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato⁽³⁾,

considerando quanto segue:

- (1) È necessario coordinare, al fine di renderle equivalenti in tutta la Comunità, talune garanzie che, a tutela degli interessi dei soci e dei terzi, gli Stati membri richiedono alle società ai sensi dell'articolo 48, secondo comma, del trattato.
- (2) È necessario tutelare gli interessi dei possessori di titoli delle società disciplinate dalle leggi degli Stati membri

quando dette società sono oggetto di un'offerta pubblica di acquisto, ovvero si verifica un cambiamento nel controllo di dette società, e i loro titoli sono ammessi alla negoziazione su un mercato regolamentato nell'ambito di applicazione della presente direttiva.

(3) Soltanto un'azione a livello comunitario può assicurare un livello adeguato di tutela dei possessori di titoli nell'intera Comunità e fornire prescrizioni minime per lo svolgimento delle offerte pubbliche di acquisto. Gli Stati membri, provvedendo in maniera indipendente, non possono stabilire lo stesso livello di tutela, in particolare per i casi di acquisizione transfrontaliera di società o del controllo di società.

(4) L'adozione di una direttiva è la procedura idonea per fissare un quadro composto da determinati principi comuni e limitate prescrizioni generali ai quali gli Stati membri devono dare attuazione attraverso norme più dettagliate, secondo i loro diversi sistemi nazionali e contesti culturali.

(5) Gli Stati membri dovrebbero adottare le misure necessarie per tutelare i possessori di titoli con partecipazioni di minoranza dopo che è stato acquisito il controllo della società. Tale tutela dovrebbe essere assicurata obbligando chiunque acquisisca il controllo di una società a promuovere un'offerta rivolta a tutti i possessori di titoli, sulla totalità delle partecipazioni. Durante un periodo transitorio dovrebbe essere consentito di assicurare detta tutela mediante altri strumenti appropriati e almeno

⁽¹⁾ GU C 162 del 6.6.1996 e GU C 378 del 13.12.1997, pag. 10.

⁽²⁾ GU C 295 del 7.10.1996, pag. 1.

⁽³⁾ Parere del Parlamento europeo del 26 giugno 1997 (GU C 222 del 21.7.1997, pag. 20), posizione comune del Consiglio del 19 giugno 2000 e decisione del Parlamento europeo del ... ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale.

- equivalenti, purché riguardino specificamente il trasferimento del controllo e includano particolari compensazioni finanziarie per gli azionisti di minoranza. Gli Stati membri, oltre alla tutela assicurata mediante l'offerta di acquisto obbligatoria o altri strumenti equivalenti, possono prevedere altri strumenti per la tutela degli interessi di possessori di titoli.
- (6) L'obbligo di promuovere un'offerta rivolta a tutti i possessori di titoli non si dovrebbe applicare alle partecipazioni di controllo già esistenti alla data dell'entrata in vigore della normativa che recepisce la presente direttiva.
- (7) Gli Stati membri possono ricorrere ad ulteriori strumenti per la tutela dei possessori di titoli, quali l'obbligo di procedere ad un'offerta parziale quando l'acquirente non acquisisca il controllo della società ovvero quello di promuovere un'offerta contestualmente all'acquisizione del controllo della società.
- (8) L'obbligo di lanciare un'offerta non si applica all'acquisto di titoli che non conferiscono diritti di voto nelle assemblee generali ordinarie. Gli Stati membri possono tuttavia estendere detto obbligo all'acquisto di titoli che conferiscono diritto di voto solo in determinate circostanze o che non conferiscono tale diritto.
- (9) Ciascuno Stato membro dovrebbe designare una o più autorità competenti a vigilare sugli aspetti dell'offerta disciplinati dalla presente direttiva e ad assicurare che le parti dell'offerta rispettino le norme adottate ai sensi della presente direttiva. Le diverse autorità dovrebbero cooperare tra loro.
- (10) Per essere efficaci, le norme sulle acquisizioni dovrebbero essere flessibili e adattabili ad eventuali nuove circostanze e, di conseguenza, dovrebbero contemplare la possibilità di eccezioni e deroghe. Tuttavia, nell'applicare le disposizioni o le eccezioni stabilite o nel concedere eventuali deroghe le autorità di vigilanza dovrebbero rispettare determinati principi generali.
- (11) La vigilanza può essere esercitata da organi di autoregolamentazione.
- (12) Secondo i principi generali del diritto comunitario e, in particolare, i diritti della difesa, le decisioni di un'autorità di vigilanza potranno essere rivedute, ove del caso, da un giudice indipendente. Tuttavia, la presente direttiva lascia stabilire agli Stati membri se conferire diritti da far valere in via amministrativa o giudiziaria, nei confronti di un'autorità di vigilanza o tra le parti dell'offerta.
- (13) È necessario creare un contesto chiaro e trasparente a livello comunitario per quanto riguarda i problemi giuridici da risolvere nel caso di offerte pubbliche di acquisto e prevenire distorsioni nei processi di ristrutturazione societaria a livello comunitario causate da diversità arbitrarie nelle culture di regolamentazione e di gestione.
- (14) Per limitare le possibilità di abuso di informazioni privilegiate, gli offerenti dovrebbero essere obbligati ad annunciare il più tempestivamente possibile la decisione di promuovere un'offerta e ad informarne l'autorità di vigilanza.
- (15) I possessori di titoli dovrebbero essere adeguatamente informati sul contenuto dell'offerta per mezzo di un apposito documento e informazioni adeguate dovrebbero essere fornite anche ai rappresentanti del personale o, in loro mancanza, direttamente al personale interessato.
- (16) È necessario regolamentare il termine entro il quale l'offerta può essere accettata.
- (17) Per assolvere alle proprie funzioni in modo soddisfacente, l'autorità di vigilanza dovrebbe, in qualsiasi momento, poter ottenere dalle parti dell'offerta informazioni relative all'offerta stessa e cooperare fornendo, in modo efficace, efficiente e tempestivo, informazioni ad altre autorità preposte alla vigilanza sui mercati di capitali.
- (18) Per evitare atti od operazioni che possano contrastare il conseguimento degli obiettivi dell'offerta, è necessario limitare i poteri dell'organo di amministrazione della società emittente dell'offerta in ordine al compimento di atti od operazioni di carattere straordinario, senza ostacolare indebitamente tale società nella sua attività normale.
- (19) L'organo di amministrazione della società emittente dovrebbe essere tenuto a pubblicare un documento contenente il suo parere motivato sull'offerta, inclusa la sua opinione sugli effetti della stessa su tutti gli interessi della società e, in particolare, sull'occupazione.
- (20) È necessario che gli Stati membri adottino norme intese a disciplinare i casi in cui l'offerta decade, il diritto dell'offerente di modificare l'offerta, la possibilità di promuovere offerte concorrenti sui titoli di una società, la pubblicità dei risultati dell'offerta e l'irrevocabilità dell'offerta e le condizioni ammissibili.

- (21) È importante affidare al comitato di contatto istituito dall'articolo 20 della direttiva 79/279/CEE del Consiglio, del 5 marzo 1979, concernente il coordinamento delle condizioni per l'ammissione di valori mobiliari alla quotazione ufficiale di una borsa valori⁽¹⁾, il compito di assistere gli Stati membri e le autorità di vigilanza nell'attuazione della presente direttiva, in particolare in settori come le offerte pubbliche di acquisto transfrontaliere e il reciproco riconoscimento dei documenti di offerta, e di consigliare, se necessario, la Commissione su complementi o modifiche da apportare alla presente direttiva,

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

Ambito di applicazione

1. Le misure di coordinamento prescritte dalla presente direttiva si applicano alle disposizioni legislative, regolamentari, amministrative, ai codici di condotta o ad altri strumenti degli Stati membri, ivi compresi quelli stabiliti da organismi ufficialmente preposti alla regolamentazione dei mercati (in seguito denominati «norme»), riguardanti le offerte pubbliche di acquisto di titoli di una società di diritto di uno Stato membro, quando detti titoli sono ammessi alla negoziazione su un mercato regolamentato ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 13, della direttiva 93/22/CEE del Consiglio, del 10 maggio 1993, relativa ai servizi di investimento nel settore dei valori mobiliari⁽²⁾, in uno o più Stati membri (in seguito denominato «mercato regolamentato»).

2. Le misure prescritte dalla presente direttiva non si applicano alle offerte pubbliche di acquisto di titoli emessi da società il cui oggetto è l'investimento collettivo di capitali raccolti presso il pubblico e che operano secondo il principio della ripartizione del rischio e le cui quote, a richiesta dei detentori, sono riscattate o rimborsate, direttamente o indirettamente, attingendo alle attività di dette società. Gli atti o le operazioni compiuti da queste società per garantire che la quotazione in borsa delle loro quote non vari in modo significativo rispetto al loro valore d'inventario sono considerati equivalenti a un tale riscatto o rimborso.

Articolo 2

Definizioni

Ai sensi della presente direttiva si intende per

- a) «offerta pubblica di acquisto» e «offerta»: un'offerta pubblica (esclusa l'offerta della stessa società sui propri titoli)

⁽¹⁾ GU L 66 del 16.3.1979, pag. 21. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 88/627/CEE (GU L 348 del 17.12.1988, pag. 62).

⁽²⁾ GU L 141 dell'11.6.1993, pag. 27. Direttiva modificata dalla direttiva 95/26/CE (GU L 168 del 18.7.1995, pag. 7).

rivolta ai possessori dei titoli di una società per acquisire la totalità o una parte di tali titoli. L'offerta può essere obbligatoria o volontaria e deve essere successiva o strumentale all'acquisizione del controllo;

- b) «società emittente»: la società i cui titoli costituiscono oggetto dell'offerta;
- c) «offerente»: qualsiasi persona fisica o giuridica, di diritto pubblico o privato, che promuove un'offerta;
- d) «persone che agiscono di concerto»: persone fisiche o giuridiche che cooperano con l'offerente o la società emittente sulla base di un accordo, sia esso espresso o tacito, verbale o scritto, e volto rispettivamente ad ottenere il controllo della società emittente o a contrastare il conseguimento degli obiettivi dell'offerta.

Le persone controllate da un'altra persona ai sensi dell'articolo 8 della direttiva 88/627/CEE del Consiglio, del 12 dicembre 1988, relativa alle informazioni da pubblicare al momento dell'acquisto e della cessione di una partecipazione importante in una società quotata in borsa⁽³⁾, sono considerate persone che agiscono di concerto con essa e tra di loro;

- e) «titoli»: valori mobiliari che conferiscono diritto di voto in una società;
- f) «parti dell'offerta»: l'offerente, i membri dell'organo di amministrazione dell'offerente, se l'offerente è una società, la società emittente, i possessori di titoli della società emittente e i membri dell'organo di amministrazione della società emittente o le persone che agiscono di concerto con le suddette parti.

Articolo 3

Principi generali

1. Ai fini dell'attuazione della presente direttiva, gli Stati membri provvedono a che le norme o gli altri strumenti redatti o adottati ai sensi della stessa siano conformi ai seguenti principi:

- a) tutti i possessori di titoli di una società emittente della stessa categoria devono beneficiare di un trattamento equivalente; in particolare, se una persona acquisisce il controllo di una società, gli altri possessori di titoli devono essere tutelati;
- b) i possessori di titoli di una società emittente devono disporre di un lasso di tempo e di informazioni sufficienti per poter decidere con cognizione di causa in merito all'offerta;

⁽³⁾ GU L 348 del 17.12.1988, pag. 62.

- c) l'organo di amministrazione di una società emittente deve agire tenendo presenti gli interessi della società nel suo insieme e non deve negare ai possessori di titoli la possibilità di decidere nel merito dell'offerta;
- d) non si devono creare mercati finti per i titoli della società emittente, della società offerente o di qualsiasi altra società interessata dall'offerta in modo tale da innescare aumenti o cali artificiali delle quotazioni dei titoli e da distorcere il normale funzionamento dei mercati;
- e) un offerente annuncia un'offerta solo dopo aver assicurato di poter far fronte pienamente ad ogni impegno in materia di corrispettivo in contanti, se così prevede l'offerta, e dopo aver adottato tutte le misure ragionevoli per assicurare il soddisfacimento degli impegni in materia di corrispettivi di altra natura;
- f) una società emittente non deve essere ostacolata nelle sue attività oltre un ragionevole lasso di tempo, per effetto di un'offerta sui suoi titoli.

2. Per conseguire gli obiettivi stabiliti nel paragrafo 1, gli Stati membri

- a) provvedono a che siano in vigore norme che soddisfino i requisiti minimi stabiliti dalla presente direttiva;
- b) possono fissare ulteriori condizioni e disposizioni più rigorose di quelle prescritte dalla presente direttiva per regolamentare le offerte.

- b) Se i titoli della società emittente non sono ammessi alla negoziazione su un mercato regolamentato dello Stato membro in cui la società ha la propria sede sociale, l'autorità cui compete la vigilanza sull'offerta è quella dello Stato membro sul cui mercato regolamentato i titoli della società sono ammessi alla negoziazione. Se i titoli della società sono ammessi alla negoziazione sui mercati regolamentati di più Stati membri, l'autorità cui compete la vigilanza sull'offerta è quella dello Stato membro sul cui mercato regolamentato i titoli della società sono stati ammessi alla negoziazione per la prima volta.
- c) Se i titoli della società emittente sono ammessi per la prima volta alla negoziazione contemporaneamente sui mercati regolamentati di più Stati membri, la società emittente deve determinare l'autorità cui compete la vigilanza sull'offerta informando i suddetti mercati e le loro autorità di vigilanza il primo giorno della negoziazione.

Se i titoli della società emittente sono già ammessi alla negoziazione sui mercati regolamentati di più Stati membri alla data di cui all'articolo 15, paragrafo 1 e sono ammessi contemporaneamente, le autorità di vigilanza di tali Stati membri convengono l'autorità cui compete la vigilanza sull'offerta entro quattro settimane dalla data precisata nel suddetto articolo. In mancanza di ciò, l'autorità competente è determinata dalla società emittente il primo giorno della negoziazione dopo la scadenza del termine indicato nella prima frase.

Articolo 4

Autorità di vigilanza

1. Gli Stati membri designano la o le autorità cui compete la vigilanza sull'offerta ai fini delle norme adottate o introdotte in base alla presente direttiva. Le autorità così designate sono pubbliche amministrazioni o associazioni o organismi privati riconosciuti dal diritto nazionale ovvero da pubbliche amministrazioni a ciò espressamente preposte dal diritto nazionale. Gli Stati membri provvedono affinché tali autorità esercitino le loro funzioni in modo imparziale ed indipendente da tutte le parti dell'offerta. Gli Stati membri informano la Commissione di tali designazioni e precisano ogni eventuale ripartizione delle funzioni.

2. a) L'autorità cui compete la vigilanza sull'offerta è quella dello Stato membro in cui la società emittente ha la propria sede sociale se i titoli di tale società sono ammessi alla negoziazione su un mercato regolamentato di tale Stato membro. Qualora ciò non si verifichi, si applicano le lettere b) o c).

- d) Gli Stati membri provvedono a che siano in vigore norme che comportino l'obbligo di rendere pubbliche le decisioni di cui alla lettera c).
- e) Nei casi di cui alle lettere b) e c), le questioni inerenti al corrispettivo offerto nel caso di un'offerta, in particolare il prezzo e le questioni inerenti alla procedura dell'offerta, in particolare le informazioni sulla decisione dell'offerente di procedere ad un'offerta, il contenuto dei documenti di offerta e la divulgazione dell'offerta sono trattate secondo le norme dello Stato membro dell'autorità competente. Per le questioni riguardanti l'informazione che dev'essere fornita ai dipendenti della società emittente e per le questioni che rientrano nel diritto delle società, in particolare la percentuale dei diritti di voto che conferisce il controllo e le deroghe all'obbligo di lanciare un'offerta, nonché le condizioni in presenza delle quali l'organo di amministrazione della società emittente può compiere atti od operazioni che possano contrastare il conseguimento degli obiettivi dell'offerta, le norme applicabili e l'autorità competente sono quelle dello Stato membro in cui la società emittente ha la propria sede legale.

3. Gli Stati membri prescrivono che tutte le persone che svolgono o abbiano svolto un'attività presso le autorità di vigilanza siano tenute al segreto professionale. Le informazioni coperte dal segreto professionale possono essere divulgare ad un privato o ad un'autorità solo in forza di norme di legge.

4. Le autorità di vigilanza degli Stati membri ai sensi della presente direttiva e le altre autorità di vigilanza sui mercati dei capitali, in particolare ai sensi della direttiva 88/627/CEE, della direttiva 89/592/CEE del Consiglio, del 13 novembre 1989, sul coordinamento delle normative concernenti le operazioni effettuate da persone in possesso di informazioni privilegiate (insider trading)⁽¹⁾, e della direttiva 93/22/CEE cooperano tra loro e si scambiano informazioni, ogni qualvolta ciò risulti necessario per l'applicazione delle norme emanate ai sensi della presente direttiva e, in particolare, nei casi di cui all'articolo 4, paragrafo 2, lettere b), c) ed e). Le informazioni così scambiate sono coperte dal segreto professionale cui sono tenute le persone che svolgono o abbiano svolto un'attività presso le autorità di vigilanza che ricevono le informazioni stesse. La cooperazione dovrebbe comprendere la possibilità di notificare gli atti necessari per l'esecuzione delle misure che le autorità competenti adottino in relazione all'offerta, nonché qualsiasi altra assistenza che possa ragionevolmente essere richiesta dalle autorità di vigilanza interessate al fine di accertare una violazione, effettiva o supposta, delle norme redatte o adottate in applicazione della presente direttiva.

5. Le autorità di vigilanza dispongono di tutti i poteri necessari per l'esercizio delle loro funzioni, che comprendono il dovere di garantire che le parti dell'offerta rispettino le norme stabilite ai sensi della presente direttiva.

A condizione che siano rispettati i principi generali stabiliti dall'articolo 3, paragrafo 1, gli Stati membri possono prevedere nelle norme nazionali redatte o adottate ai sensi della presente direttiva che le loro autorità di vigilanza in particolari tipi di casi e, in base ad una decisione motivata, in appropriati casi specifici concedano deroghe a tali norme.

6. La presente direttiva lascia impregiudicato il potere degli Stati membri di designare le autorità giudiziarie o di altra natura competenti a dirimere le controversie e a pronunciarsi sulle irregolarità eventualmente commesse durante lo svolgimento dell'offerta, nonché il potere degli Stati membri di stabilire se e in quali circostanze le parti dell'offerta hanno il diritto di avviare procedimenti amministrativi o giudiziari. In particolare, la presente direttiva lascia impregiudicato il potere eventualmente conferito all'autorità giudiziaria di uno Stato membro di declinare di conoscere di una domanda e di decidere se tale domanda possa incidere sull'esito dell'offerta.

La presente direttiva lascia impregiudicata la facoltà degli Stati membri di determinare il diritto in materia di responsabilità delle autorità di vigilanza o riguardo alla controversia tra le parti.

Articolo 5

Tutela degli azionisti di minoranza; offerta obbligatoria

1. Gli Stati membri provvedono a che siano in vigore norme che, qualora una persona fisica o giuridica, per effetto del proprio acquisto o dell'acquisto da parte di persone che agiscono di concerto con essa, detenga titoli di una società di cui all'articolo 1, paragrafo 1, che, sommati ad una partecipazione già in suo possesso e ad una partecipazione di persone che agiscono di concerto con essa, le conferiscano, direttamente o indirettamente diritti di voto, in detta società in una percentuale tale da esercitare il controllo della stessa, obblighino detta persona a promuovere un'offerta per tutelare gli azionisti di minoranza di tale società. L'offerta è rivolta ad un prezzo equo a tutti i possessori di titoli ed è promossa sulla totalità delle loro partecipazioni. Qualora il corrispettivo offerto dall'offerente non sia costituito da titoli liquidi ammessi alla negoziazione su un mercato regolamentato, l'offerta in questione deve comprendere, almeno come alternativa, un corrispettivo in contanti.

2. Non sussiste l'obbligo di lanciare un'offerta qualora sia stata presentata ai sensi della presente direttiva un'offerta volontaria a tutti i possessori di titoli per tutte le loro partecipazioni ed il controllo sia stato ottenuto.

3. In deroga al paragrafo 1, gli Stati membri che, al momento dell'adozione della presente direttiva, prevedono altri strumenti adeguati e almeno equivalenti per la tutela degli azionisti di minoranza della società, possono continuare ad applicare detti strumenti nell'anno successivo alla data di cui all'articolo 15, paragrafo 1, a condizione che tali strumenti:

- a) riguardino espressamente il trasferimento del controllo, e
- b) comportino specifiche compensazioni finanziarie per gli azionisti di minoranza.

4. In aggiunta alla tutela prevista dai paragrafi 1 e 3, gli Stati membri possono prevedere altri strumenti per la tutela degli interessi dei possessori di titoli nella misura in cui tali strumenti non ostacolino il corso normale dell'offerta di cui al paragrafo 1.

5. La percentuale di diritti di voto sufficiente a conferire il controllo ai sensi dei paragrafi 1 e 3 e le modalità del calcolo sono determinate dalle norme dello Stato membro in cui la società ha la propria sede sociale.

(1) GU L 334 del 18.11.1989, pag. 30.

Articolo 6

Informazioni

1. Gli Stati membri provvedono a che viga l'obbligo di rendere immediatamente pubblica la decisione di promuovere un'offerta e di informare dell'offerta l'autorità di vigilanza. Gli Stati membri possono chiedere che l'autorità di vigilanza sia informata prima che la decisione sia resa pubblica. Non appena l'offerta sia stata resa pubblica, l'organo di amministrazione della società emittente ne informa i rappresentanti del personale o, in mancanza di rappresentanti, il personale stesso.

2. Gli Stati membri provvedono a che viga l'obbligo per l'offerente di redigere e rendere pubblico, in tempo utile, un documento di offerta contenente le informazioni necessarie affinché i possessori di titoli della società emittente possano decidere in merito alla stessa con cognizione di causa. Prima che il documento d'offerta sia reso pubblico, l'offerente deve trasmetterlo all'autorità di vigilanza. Non appena il documento è reso pubblico, l'organo di amministrazione della società emittente lo trasmette ai rappresentanti del personale o, in mancanza di rappresentanti, al personale stesso.

Qualora il documento di offerta sia stato sottoposto all'approvazione preliminare delle autorità di vigilanza e sia stato approvato, è riconosciuto, previa eventuale traduzione, negli altri Stati membri, sui cui mercati sono ammessi alla negoziazione i titoli della società emittente, senza che occorra l'approvazione dell'autorità di vigilanza di detti Stati membri e senza che questi possano richiedere l'aggiunta di informazioni ulteriori. Le autorità di vigilanza possono tuttavia richiedere che il documento di offerta comprenda informazioni peculiari al mercato degli Stati membri ove i titoli della società emittente sono ammessi alla negoziazione, riguardanti le formalità da assolvere per accettare l'offerta e ricevere il corrispettivo dovuto alla chiusura dell'offerta, nonché il regime fiscale al quale sarà soggetto il corrispettivo offerto ai possessori di titoli.

3. Tali norme prescrivono che il documento di offerta contenga almeno le seguenti indicazioni:

- a) il contenuto dell'offerta;
- b) l'identità dell'offerente ovvero, se l'offerente è una società, la forma, la denominazione e la sede legale della medesima;
- c) i titoli o la o le categorie di titoli oggetto dell'offerta;

- d) il corrispettivo offerto per titolo o per categoria di titoli e, in caso di offerte di acquisto obbligatorie, il metodo di valutazione applicato per determinare detto corrispettivo, nonché le modalità di corresponsione;
- e) le percentuali o le quantità massime e minime di titoli che l'offerente si impegna ad acquistare;
- f) l'indicazione di eventuali partecipazioni detenute dall'offerente, e dalle persone che agiscono di concerto con lo stesso, nella società emittente;
- g) tutte le condizioni alle quali l'offerta è subordinata;
- h) le intenzioni dell'offerente per quanto riguarda i programmi futuri della società emittente, il suo personale e i suoi amministratori, compresa qualsiasi modifica sostanziale delle condizioni occupazionali;
- i) il termine entro il quale l'offerta deve essere accettata;
- j) qualora nel corrispettivo offerto dall'offerente siano inclusi titoli di qualsivoglia natura, informazioni relative a tali titoli;
- k) le informazioni sul finanziamento dell'operazione;
- l) l'identità delle persone che agiscono di concerto con l'offerente o con la società emittente, e, se si tratta di società, la loro forma, denominazione e sede legale, e i loro rapporti con l'offerente e, se possibile, con la società emittente.

4. Gli Stati membri provvedono a che viga l'obbligo per le parti di un'offerta di fornire alle autorità di vigilanza del loro Stato membro, in qualsiasi momento queste ne facciano richiesta, tutte le informazioni di cui dispongono sull'offerta che sono necessarie per l'espletamento delle loro funzioni.

Articolo 7

Termine entro il quale l'offerta deve essere accettata

1. Gli Stati membri provvedono affinché il termine entro il quale l'offerta deve essere accettata, che l'offerente deve precisare nel documento di offerta a norma dell'articolo 6, paragrafo 3, lettera i), non possa essere inferiore a due settimane né superiore a dieci settimane a decorrere dalla data di pubblicazione dei documenti di offerta. Gli Stati membri possono prevedere che il termine di dieci settimane sia prorogato purché l'offerente annunci, almeno due settimane prima, la propria intenzione di chiudere l'offerta.

2. Gli Stati membri possono prevedere norme che modifichino il termine di cui al paragrafo 1 in appropriati casi specifici. Gli Stati membri possono autorizzare le autorità di vigilanza a concedere una deroga al termine indicato nel paragrafo 1, affinché la società emittente possa convocare un'assemblea generale per esaminare l'offerta.

Articolo 8**Pubblicità**

1. Gli Stati membri provvedono a che viga l'obbligo di pubblicare l'offerta in una forma tale da garantire la trasparenza e l'integrità dei mercati per i titoli della società emittente, dell'offerente o di qualsiasi altra società interessata dall'offerta e che, in particolare, impediscono la pubblicazione o la diffusione di informazioni false o fuorvianti.

2. Gli Stati membri provvedono all'adozione di norme che prescrivano, per qualsiasi informazione o documento previsto, forme di pubblicità tali da assicurarne l'immediata e agevole conoscenza da parte dei possessori di titoli, almeno negli Stati membri in cui i titoli della società emittente sono ammessi alla negoziazione su un mercato regolamentato, nonché dei rappresentanti del personale della società emittente o, in mancanza di rappresentanti, del personale stesso.

Articolo 9**Obblighi degli amministratori della società emittente**

1. Gli Stati membri provvedono a che vigano norme intese ad assicurare che:

- a) al più tardi dopo aver ricevuto le informazioni di cui all'articolo 6, paragrafo 1, prima frase, relative all'offerta e fino a che il risultato dell'offerta non sia stato reso pubblico ovvero l'offerta stessa decada, l'organo di amministrazione della società emittente si astenga da qualsiasi atto od operazione, diverso dalla ricerca di offerte alternative, che possa contrastare il conseguimento degli obiettivi dell'offerta e, in particolare, dal procedere all'emissione di azioni che possano avere l'effetto di impedire durevolmente agli offerenti di acquisire il controllo della società emittente, salvo che sia stato previamente autorizzato a tal fine dall'assemblea generale degli azionisti nel corso del periodo di validità dell'offerta;
- b) l'organo di amministrazione della società emittente rediga e renda pubblico un documento contenente il suo parere motivato sull'offerta, compreso il suo parere sugli effetti che l'attuazione avrà su tutti gli interessi della società, compresa l'occupazione.

2. Gli Stati membri possono consentire all'organo di amministrazione della società emittente di aumentare il capitale azionario nel periodo previsto per l'accettazione dell'offerta, purché sia stata ottenuta l'autorizzazione preliminare dell'as-

semblea generale degli azionisti nei 18 mesi precedenti il periodo di accettazione dell'offerta, con pieno riconoscimento del diritto di prelazione di tutti gli azionisti, di cui all'articolo 29, paragrafo 1, della seconda direttiva 77/91/CEE del Consiglio, del 13 dicembre 1976, intesa a coordinare, per renderle equivalenti, le garanzie che sono richieste, negli Stati membri, alle società di cui all'articolo 58, secondo comma, del trattato, per tutelare gli interessi dei soci e dei terzi per quanto riguarda la costituzione della società per azioni, nonché la salvaguardia e le modificazioni del capitale sociale della stessa⁽¹⁾.

Articolo 10**Norme applicabili allo svolgimento delle offerte**

Inoltre, gli Stati membri provvedono a che vigano norme sullo svolgimento delle offerte che disciplinino almeno i seguenti aspetti:

- a) decadenza dell'offerta;
- b) revisione delle offerte;
- c) offerte concorrenti;
- d) pubblicazione dei risultati delle offerte;
- e) irrevocabilità dell'offerta e condizioni ammesse.

Articolo 11**Comitato di contatto**

1. Il comitato di contatto istituito dall'articolo 20 della direttiva 79/279/CEE ha tra le altre funzioni quelle di:

- a) agevolare, fatti salvi gli articoli 226 e 227 del trattato, un'attuazione armonizzata della presente direttiva mediante riunioni periodiche in particolare sui problemi concreti sollevati dalla sua applicazione;
- b) consigliare, se necessario, la Commissione su complementi o modifiche da apportare alla presente direttiva.

2. Non compete al comitato di contatto valutare il merito delle decisioni adottate dalle autorità di vigilanza nei singoli casi.

⁽¹⁾ GU L 26 del 30.1.1977, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dall'atto di adesione del 1994.

Articolo 12**Sanzioni**

Ciascuno Stato membro stabilisce le sanzioni comminate per la violazione delle disposizioni adottate in esecuzione della presente direttiva. Tali sanzioni devono essere sufficientemente dissuasive da indurre al rispetto di dette disposizioni.

Articolo 13**Revisione dell'articolo 4, paragrafo 2**

Tre anni dopo la data di cui all'articolo 15, paragrafo 1, il Parlamento europeo ed il Consiglio, su proposta della Commissione, esaminano e, se necessario, rivedono l'articolo 4, paragrafo 2, in base all'esperienza acquisita nella sua applicazione.

Articolo 14**Modifica dell'articolo 1, paragrafo 1, della direttiva 88/627/CEE**

L'articolo 1, paragrafo 1, della direttiva 88/627/CEE è sostituito dal seguente:

«1. Gli Stati membri assoggettano alla presente direttiva le persone fisiche e giuridiche di diritto pubblico o privato che acquisiscono o cedono, direttamente o per interposta persona, partecipazioni conformi ai criteri di cui all'articolo 4, paragrafo 1, che comportino una modifica nella detenzione di diritti di voto di società registrate a norma della loro legge, le cui quote sono ammesse alla negoziazione su uno o più mercati regolamentati, ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 13, della direttiva 93/22/CEE.»

Articolo 15**Recepimento della direttiva**

1. Gli Stati membri assicurano che le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative o gli altri strumenti necessari per conformarsi alla presente direttiva siano in vigore anteriormente al ... (*). Essi ne informano immediatamente la Commissione.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità di tale riferimento sono decise dagli Stati membri.

2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione le disposizioni o gli altri strumenti di cui al paragrafo 1.

Articolo 16**Entrata in vigore della direttiva**

La presente direttiva entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Articolo 17**Destinatari della direttiva**

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a ...

Per il Parlamento europeo

La Presidente

Per il Consiglio

Il Presidente

(*) 4 anni dopo l'entrata in vigore della presente direttiva.

MOTIVAZIONE DEL CONSIGLIO

I. INTRODUZIONE

1. L'8 febbraio 1996 la Commissione ha presentato al Consiglio una proposta di tredicesima direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio in materia di diritto delle società concernente le offerte pubbliche di acquisizione, basata sull'articolo 44 del trattato CE.

Il Comitato economico e sociale e il Parlamento europeo hanno reso i loro pareri rispettivamente l'11 luglio 1996 e il 26 giugno 1997.

Il 14 novembre 1997, a seguito del parere del Parlamento europeo, la Commissione ha presentato una proposta modificata.

2. Il 19 giugno 2000 il Consiglio ha adottato la sua posizione comune sulla base dell'articolo 251 del trattato.

II. OBIETTIVO

La proposta mira a tutelare gli interessi dei possessori di titoli delle società disciplinate dalle leggi degli Stati membri quando dette società sono oggetto di un'offerta pubblica di acquisizione e i loro titoli sono ammessi alla negoziazione su un mercato regolamentato.

III. ANALISI DELLA POSIZIONE COMUNE

Il Consiglio ha fatto propri gli emendamenti nn. 1, 2, 4, 14, 15, 16, 17, 19 e 20.

Gli emendamenti nn. 8, 10, 11 e 18 sono stati accolti per quanto riguarda il contenuto.

Gli emendamenti nn. 5, 6, 7, 9, 12, 13, 21, 22 e 23 non sono stati inseriti nella posizione comune. Va rilevato che gli emendamenti nn. 12, 13, 21 e 23 non erano stati ripresi nella proposta modificata della Commissione.

Considerando

Gli emendamenti nn. 1 e 2 sono stati inseriti rispettivamente nei considerando 9 e 15.

La maggior parte dei considerando segue la proposta della Commissione, con lievi modifiche. Sono stati inseriti alcuni nuovi considerando, in particolare:

- il considerando 6 è stato aggiunto per precisare che l'obbligo di promuovere un'offerta non si applica alle partecipazioni di controllo già esistenti alla data di entrata in vigore della normativa che recepisce la presente direttiva,
- il considerando 7 accompagna l'articolo 5, paragrafo 4,
- il considerando 8 consente agli Stati membri di estendere l'obbligo di lanciare un'offerta all'acquisizione di titoli diversi da quelli di cui all'articolo 2, lettera e),

- il considerando 10 accompagna l'articolo 4, paragrafo 5,
- il considerando 12 accompagna l'articolo 4, paragrafo 6,
- il considerando 13 stabilisce gli obiettivi principali della direttiva,
- il considerando 21 accompagna il nuovo articolo 11.

Articolo 1 — Ambito di applicazione della direttiva

L'articolo 1, paragrafo 1, della posizione comune riprende, quasi letteralmente, l'emendamento n. 4 del Parlamento europeo. Il concetto di «mercato regolamentato» è stato precisato con un riferimento alla direttiva 93/22/CEE alla fine del paragrafo.

L'articolo 1, paragrafo 2, è stato aggiunto per escludere dal campo di applicazione della direttiva i titoli emessi da società il cui oggetto è l'investimento collettivo di capitali raccolti presso il pubblico. Questa esclusione è motivata dal fatto che i titolari di tali quote già godono di una tutela specifica: l'articolo 3, lettera a), della direttiva 89/298/CEE stipula che l'investimento collettivo di capitali raccolti presso il pubblico è soggetto al principio della ripartizione del rischio e le loro relative quote sono, a richiesta dei portatori, riscattate o rimborsate. La formulazione di questo paragrafo è basata sull'articolo 3, lettera a), della direttiva 89/298/CEE.

Articolo 2 — Definizioni

- *Definizione di «offerta pubblica di acquisizione» — lettera a)*

Nella posizione comune è stato aggiunto alla fine di questa definizione il requisito secondo cui l'offerta pubblica di acquisizione deve avere ad oggetto l'acquisizione del controllo. Il Consiglio ha convenuto che la direttiva non si applichi alle offerte che non mirano ad acquisire il controllo né costituiscono un obbligo risultante dall'acquisizione del controllo. Pertanto gli emendamenti nn. 6 e 7 non sono stati accolti.

- *Definizione di «offerente» — lettera c)*

Nella posizione comune non figura il riferimento all'articolo 4, paragrafo 2, proposto nell'emendamento n. 5, dato che l'articolo 4, paragrafo 2, è stato in parte modificato (cfr. in appresso osservazioni sul nuovo articolo 4, paragrafo 2).

- *Definizione di «persone che agiscono di concerto» — lettera d)*

Nella posizione comune è stata inserita questa nuova definizione a fini di certezza giuridica.

- *Definizione di «parti dell'offerta» — lettera f)*

Le parole «destinatari dell'offerta» sono state sostituite dall'espressione più precisa «i possessori di titoli della società destinataria». Le persone che agiscono di concerto con una qualsiasi delle parti dell'offerta sono state incluse nella definizione di queste ultime.

Articolo 3 — Principi generali

Per motivi di coerenza, l'articolo 3 e l'articolo 5 sono stati scambiati. Sembra logico in effetti che i «principi generali» di una direttiva figurino subito dopo l'ambito di applicazione (articolo 1) e le definizioni (articolo 2).

Nell'articolo 3, paragrafo 1, lettera a), è stata aggiunta una seconda frase per sottolineare l'importanza di tutelare gli azionisti di minoranza.

Nell'articolo 3, paragrafo 1, lettera c), è stata aggiunta una nuova frase per sottolineare che i possessori di titoli della società destinataria devono avere la possibilità di decidere nel merito dell'offerta.

Il contenuto dell'emendamento n. 11 («in particolare per la tutela dei posti di lavoro») è stato ora inserito nell'articolo 9, paragrafo 1, lettera b); per motivi di trasparenza, gli amministratori della società destinataria devono esprimere il loro parere in merito ai possibili effetti di un'offerta pubblica di acquisizione sull'occupazione.

Nell'articolo 3, paragrafo 1, lettera d), il Consiglio ha accettato la formulazione che figura nella proposta modificata della Commissione.

Nella posizione comune all'articolo 3, paragrafo 1, è stata aggiunta una lettera e) per evitare offerte tattiche che potrebbero ledere gli interessi degli azionisti; un offerente annuncia un'offerta solo se può sostenere l'esborso per la stessa.

Gli emendamenti nn. 12 e 13 non sono stati accolti nella proposta modificata della Commissione, né sono stati inseriti nella posizione comune.

Nell'articolo 3, paragrafo 2, è stata aggiunta una lettera b) per precisare che si tratta di una direttiva quadro. Pertanto, la direttiva stabilisce requisiti minimi e gli Stati membri hanno la facoltà di fissare disposizioni più rigorose.

Articolo 4 — Autorità di vigilanza

La formulazione dell'articolo 4 è stata in parte modificata. La posizione comune segue tuttavia il criterio principale approvato dal Parlamento e dalla Commissione: l'autorità cui compete la vigilanza sull'offerta e la legislazione applicabile sono quelle dello Stato membro in cui la società destinataria è quotata. Le modifiche apportate all'articolo 4 sono illustrate qui di seguito in modo più specifico.

Articolo 4, paragrafo 1

Prima frase: alcuni aspetti dell'offerta non rientrano nelle competenze dell'autorità di vigilanza (ad esempio quelli inerenti alla concorrenza). Per questo motivo il Consiglio ha deciso di modificare le parole «sull'insieme dello svolgimento dell'offerta» — suggerite nell'emendamento n. 8 e riprese nella proposta modificata — al fine di includere solo gli aspetti dell'offerta disciplinati dalla presente direttiva.

Seconda frase: per motivi di certezza giuridica, il Consiglio ha ritenuto opportuno che le autorità di vigilanza private siano riconosciute dal diritto nazionale o da autorità pubbliche.

Terza frase: questa disposizione sull'indipendenza e sull'imparzialità delle autorità di vigilanza è stata inserita per limitare i casi di conflitti d'interesse.

Articolo 4, paragrafo 2

Nell'articolo 4, paragrafo 2, lettere da a) a d), il Consiglio, analogamente alla Commissione e al Parlamento, ha scelto il criterio dello Stato membro in cui la società è ammessa a quotazione per determinare il diritto applicabile e l'autorità cui compete la vigilanza sull'offerta⁽¹⁾.

Nella prima frase della lettera e) si menzionano, a titolo di esempio, questioni — in particolare il prezzo — che sono trattate ai sensi delle norme dello Stato membro dell'autorità competente, ossia le norme dello Stato membro in cui la società destinataria è quotata. Nell'ultima frase dell'articolo 4, paragrafo 2, lettera e), è stato aggiunto un ulteriore criterio: per le questioni riguardanti l'informazione dei dipendenti della società destinataria e per le questioni che rientrano nel diritto delle società, le norme applicabili e l'autorità competente sono quelle dello Stato membro in cui la società destinataria ha la propria sede legale.

Articolo 4, paragrafi 3 e 4

In questi due paragrafi si sviluppano le disposizioni in materia di segreto professionale e di cooperazione che figurano nell'articolo 4, paragrafo 3, della proposta modificata.

Articolo 4, paragrafo 5

È stato aggiunto un secondo capoverso sulla falsariga della proposta originaria della Commissione per consentire alle autorità di vigilanza di concedere deroghe in particolari tipi di casi o in casi specifici. Nella maggior parte degli Stati membri si usa concedere deroghe.

Articolo 4, paragrafo 6

Il Consiglio ha seguito i principi contenuti nella proposta modificata e nell'emendamento n. 10, sebbene la formulazione di questo articolo sia stata in parte modificata. Con la nuova formulazione dell'articolo 4, paragrafo 6 si precisa che la direttiva non crea diritti inter partes. Gli Stati membri avranno la facoltà di decidere in merito alla composizione delle controversie (ossia dinanzi all'autorità giudiziaria o con una procedura di ricorso amministrativo) nonché di stabilire se il procedimento giudiziario può incidere sull'esito dell'offerta. In considerazione del fatto che si tratta di una direttiva quadro, la possibilità di una compensazione è stata lasciata alla discrezionalità degli Stati membri.

Articolo 5 — Tutela degli azionisti di minoranza; offerta obbligatoria

L'ex articolo 10 della proposta modificata è stato soppresso e il suo contenuto principale — l'offerta obbligatoria — è stato inserito nell'articolo 5.

La direttiva non disciplina più le offerte parziali (che formavano oggetto dell'emendamento n. 22). In considerazione del fatto che si tratta di una direttiva quadro, la questione delle offerte parziali è stata lasciata alla discrezionalità degli Stati membri (cfr. considerando 7 e articolo 5, paragrafo 4).

⁽¹⁾ Le lettere a) e b) dell'articolo 4, paragrafo 2, della posizione comune riprendono le prime due frasi dell'articolo 4, paragrafo 2, della proposta modificata della Commissione.

La lettera c) prevede una soluzione per il caso — eccezionale — di una società che sia stata ammessa per la prima volta alla negoziazione contemporaneamente sui mercati regolamentati di più Stati membri. Per motivi di trasparenza, in tale caso le decisioni adottate dalle autorità competenti devono essere rese pubbliche [lettera d)].

L'articolo 5, paragrafo 1, stabilisce l'obbligo di lanciare un'offerta, rivolta ad un prezzo equo a tutti gli azionisti sulla totalità delle loro partecipazioni, allorché viene acquisito il controllo di una società. Per rafforzare la tutela degli azionisti di minoranza, è stata aggiunta un'ultima frase che impone un corrispettivo in contanti come alternativa quando il corrispettivo offerto dall'offerente non sia costituito da titoli prontamente convertibili ammessi alla negoziazione nell'ambito della CE.

L'articolo 5, paragrafo 2, è stato aggiunto per evitare l'obbligo di lanciare un'offerta quando il controllo sia già stato ottenuto attraverso un'offerta volontaria presentata a tutti gli azionisti per tutte le loro partecipazioni. Resta inteso che, in tale caso, gli azionisti di minoranza sono già stati sufficientemente tutelati.

L'espressione «strumenti equivalenti» di cui all'articolo 3, paragrafo 1, della proposta modificata figura ora nell'*articolo 5, paragrafo 3*. La novità consiste nel fatto che questi strumenti sono adesso limitati per quanto riguarda sia i termini che la natura: possono continuare ad essere applicati solo per un anno dalla data di scadenza per l'attuazione e devono riguardare espressamente il trasferimento del controllo e comportare specifiche compensazioni finanziarie per gli azionisti di minoranza. Questa limitazione degli «strumenti equivalenti» è stata decisa ai fini dell'introduzione dell'offerta obbligatoria in tutti gli Stati membri.

Infine, *l'articolo 5, paragrafo 4*, lascia la facoltà agli Stati membri di prevedere altri strumenti per la tutela degli azionisti in aggiunta all'offerta obbligatoria e agli strumenti equivalenti.

L'ex articolo 3, paragrafo 2, prima frase, della proposta modificata (basato sull'emendamento n. 7) non è stato accolto. In conformità dell'attuale articolo 4, paragrafo 2, lettera e), seconda frase dell'*articolo 5, paragrafo 5*, la percentuale di diritti di voto sufficiente a conferire il controllo di una società è determinata dalle norme dello Stato membro in cui la società ha la propria sede sociale.

Articolo 6 — Informazioni

- L'articolo 6, paragrafi 1 e 2, primo comma, riprendono rispettivamente gli emendamenti nn. 14 e 15.
- L'articolo 6, paragrafo 2, secondo comma (nuovo), prevede il riconoscimento reciproco del documento di offerta nello Stato membro in cui la società destinataria è quotata, e sempreché tale documento sia già stato preliminarmente approvato dall'autorità di vigilanza in uno Stato membro. Le autorità di vigilanza possono tuttavia richiedere ulteriori informazioni peculiari al mercato degli Stati membri in cui la società destinataria è quotata.
- L'articolo 6, paragrafo 3, riprende la prima parte dell'emendamento n. 16. Tuttavia, il riferimento a «eventuali intenzioni di licenziamento» non è stato considerato necessario nell'ambito della direttiva quadro proposta.
- L'articolo 6, paragrafo 4, riprende il principio dell'emendamento n. 18.

Articolo 7 (nuovo) — Termine entro il quale l'offerta deve essere accettata

L'articolo 7, paragrafo 1, riprende l'emendamento n. 17. In linea con l'articolo 4, paragrafo 5, l'*articolo 7, paragrafo 2*, consente di derogare, a talune condizioni, al termine normale entro il quale l'offerta deve essere accettata.

Articolo 8 — Pubblicità

La formulazione dell'*articolo 8, paragrafo 1*, è stata adattata alla proposta modificata della Commissione.

L'*articolo 8, paragrafo 2*, riprende l'emendamento n. 19.

Articolo 9 — Obblighi degli amministratori della società destinataria

L'articolo 9, paragrafo 1, lettera a), riprende l'emendamento n. 20. Come novità, la direttiva autorizza qualsiasi atto per la ricerca di offerte alternative («white knights»).

Nell'articolo 9, paragrafo 1, lettera b), è stato ripreso il principio dell'emendamento n. 11. Per contro, la posizione comune non accoglie l'emendamento n. 21, che peraltro non è stato incluso nemmeno nella proposta modificata della Commissione.

All'articolo 9 è stato aggiunto un paragrafo 2 per consentire, a determinate precise condizioni, una specifica misura di difesa: l'aumento del capitale azionario.

Articolo 10 — Norme applicabili allo svolgimento delle offerte

L'articolo 10 segue la proposta modificata della Commissione. È stata aggiunta una lettera e): gli Stati membri provvedono all'adozione di norme che disciplinino l'irrevocabilità dell'offerta.

Articolo 11 (nuovo) — Comitato di contatto

Il Comitato di contatto istituito dalla direttiva 79/279/CEE è stato incaricato anche di controllare l'applicazione della direttiva e di consigliare la Commissione sulle modifiche della stessa.

Articolo 12 (nuovo) — Sanzioni

Gli Stati membri devono definire le sanzioni da applicare in caso di violazione delle disposizioni adottate in esecuzione della direttiva.

Articolo 13 (nuovo)

Questa disposizione prevede una clausola di revisione per l'articolo 4, paragrafo 2.

Articolo 14 (nuovo) — Modifica dell'articolo 1, paragrafo 1, della direttiva 88/627/CEE

Al fine di prevedere lo stesso campo di applicazione per la direttiva sulle offerte pubbliche di acquisizione e la direttiva 88/627/CEE (direttiva «Trasparenza»), questo articolo stipula che le norme della direttiva «Trasparenza» si applicano non solo alle modifiche nella detenzione di diritti di voto di società le cui azioni sono quotate su un mercato ufficiale, ma anche a quelle quotate su un mercato regolamentato di cui all'articolo 1, paragrafo 13, della direttiva 93/22/CEE (direttiva relativa ai servizi di investimento).

Articolo 15

Nella posizione comune è stato scelto un periodo di 4 anni per il recepimento della direttiva, affinché gli Stati dispongano del tempo sufficiente per elaborare una normativa in un settore molto tradizionale quale quello del diritto delle società.

IV. CONCLUSIONI

Il Consiglio ritiene che la posizione comune, che riprende 13 dei 22 emendamenti nn. del Parlamento europeo, risponda pienamente agli obiettivi della proposta della Commissione. Le modifiche apportate mirano anzitutto ad accrescere la tutela degli azionisti di minoranza, a rafforzare la certezza giuridica, ad introdurre una certa flessibilità nell'applicazione della direttiva e a garantire la necessaria coerenza nell'ambito della normativa comunitaria riguardante il settore finanziario.

POSIZIONE COMUNE (CE) N. 2/2001**definita dal Consiglio il 10 novembre 2000****in vista dell'adozione di una direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio del ..., relativa all'interoperabilità del sistema ferroviario transeuropeo convenzionale**

(2001/C 23/02)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 156,

vista la proposta della Commissione⁽¹⁾,

visto il parere del Comitato economico e sociale⁽²⁾,

visto il parere del Comitato delle regioni⁽³⁾,

deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato⁽⁴⁾,

considerando quanto segue:

- (1) Per consentire ai cittadini dell'Unione, agli operatori economici ed alle collettività regionali e locali di beneficiare pienamente dei vantaggi derivanti dall'instaurazione di uno spazio senza frontiere interne occorre in particolare favorire l'interconnessione e l'interoperabilità delle reti ferroviarie nazionali, nonché l'accesso a tali reti, intraprendendo ogni azione che si rivelà necessaria nel campo dell'armonizzazione delle norme tecniche, come previsto all'articolo 155 del trattato.
- (2) Con la firma del protocollo adottato a Kyoto il 12 dicembre 1997 l'Unione europea si è impegnata a ridurre le emissioni di gas. Tali obiettivi richiedono un riequilibrio modale e, quindi, una maggiore competitività del trasporto ferroviario.

⁽¹⁾ GU C 89 del 28.3.2000, pag. 11.

⁽²⁾ GU C 204 del 18.7.2000, pag. 13.

⁽³⁾ GU C 317 del 6.11.2000, pag. 22.

⁽⁴⁾ Parere del Parlamento europeo del 17 maggio 2000 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale), posizione comune del Consiglio del 10 novembre 2000 e decisione del Parlamento europeo del ... (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale).

(3) La strategia del Consiglio per l'integrazione delle esigenze ambientali e dello sviluppo sostenibile nella politica comunitaria dei trasporti rammenta la necessità di operare per ridurre l'impatto ambientale dei trasporti.

(4) L'esercizio commerciale di treni lungo la rete ferroviaria transeuropea richiede in particolare una forte coerenza tra le caratteristiche dell'infrastruttura e quelle del materiale rotabile, ma anche un'efficace interconnessione dei sistemi di informazione e di comunicazione dei diversi gestori ed operatori dell'infrastruttura. Da questa coerenza e da questa interconnessione dipendono il livello delle prestazioni, la sicurezza, la qualità ed il costo dei servizi e su questa coerenza e su questa interconnessione si basa principalmente l'interoperabilità del sistema ferroviario convenzionale transeuropeo.

(5) Per realizzare questi obiettivi il Consiglio ha adottato una prima misura il 23 luglio 1996 con l'adozione della direttiva 96/48/CE⁽⁵⁾, relativa all'interoperabilità del sistema ferroviario transeuropeo ad alta velocità.

(6) Nel Libro bianco su «Una strategia per il rilancio delle ferrovie comunitarie» del 1996 la Commissione ha annunciato una seconda misura nel settore della ferrovia convenzionale ed ha successivamente ordinato uno studio sull'integrazione dei sistemi ferroviari nazionali i cui risultati sono stati resi pubblici nel maggio 1998. Lo studio raccomanda l'adozione di una direttiva basata sull'approccio seguito per l'alta velocità e raccomanda altresì di non affrontare tutti gli ostacoli all'interoperabilità, bensì di risolvere progressivamente i problemi secondo un ordine di priorità da stabilire in funzione del rapporto costi-benefici di ciascun progetto di misura. Lo studio rileva che l'armonizzazione delle procedure e delle regole in vigore e l'interconnessione dei sistemi di informazione e comunicazione risultano essere più vantaggiose delle misure concernenti, ad esempio, le infrastrutture.

⁽⁵⁾ GU L 235 del 17.9.1996, pag. 6.

- (7) La comunicazione della Commissione su «L'integrazione dei sistemi ferroviari convenzionali» raccomanda l'adozione della presente direttiva e giustifica le principali similitudini e differenze rispetto alla direttiva 96/48/CE. Le differenze principali risiedono nell'adeguamento dell'ambito geografico di applicazione, nell'estensione dell'ambito tecnico di applicazione per tener conto, in particolare, dei risultati dello studio sopra menzionato, nonché nell'adozione di un approccio graduale nella soppressione degli ostacoli all'interoperabilità del sistema ferroviario che includa la definizione di un ordine di priorità e di un calendario per l'elaborazione dello stesso.
- (8) In considerazione di questo approccio graduale e del tempo necessario per adottare tutte le specifiche tecniche di interoperabilità (STI), è opportuno evitare che gli Stati membri adottino nuove norme nazionali o s'impegnino in progetti che aumentino l'eterogeneità del sistema esistente.
- (9) L'adozione di un approccio graduale soddisfa le particolari esigenze dell'obiettivo di interoperabilità del sistema ferroviario convenzionale, sistema caratterizzato da un patrimonio nazionale di infrastrutture e materiali, vetusti, il cui adattamento o rinnovamento implicano onerosi investimenti, e per questo occorre fare in modo di non penalizzare economicamente la ferrovia rispetto agli altri mezzi di trasporto.
- (10) Nella risoluzione, del 10 marzo 1999, sul pacchetto ferroviario, il Parlamento ha chiesto che l'apertura graduale del settore ferroviario vada di pari passo con misure di armonizzazione tecnica quanto più rapide ed efficaci possibile.
- (11) Il Consiglio del 6 ottobre 1999 ha chiesto alla Commissione di proporre una strategia per migliorare l'interoperabilità dei trasporti ferroviari e ridurre le strozzature in modo da eliminare rapidamente gli ostacoli di natura tecnica, amministrativa ed economica all'interoperabilità delle reti, pur garantendo un elevato livello di sicurezza nonché la formazione e la qualificazione del personale.
- (12) La direttiva 91/440/CEE del Consiglio, del 29 luglio 1991, relativa allo sviluppo delle ferrovie comunitarie⁽¹⁾, implica che le imprese ferroviarie devono avere un maggiore accesso alle reti ferroviarie degli Stati membri, il che richiede pertanto l'interoperabilità delle infrastrutture, delle apparecchiature, del materiale rotabile e dei sistemi di gestione e di funzionamento, comprese le qualifiche professionali e le condizioni d'igiene e di sicurezza sul lavoro del personale necessarie per il funzionamento e la manutenzione dei sottosistemi menzionati nonché per l'attuazione di ogni STI. Tuttavia, la presente direttiva non mira a realizzare, direttamente o indirettamente, l'armonizzazione delle condizioni di lavoro nel settore ferroviario.
- (13) Gli Stati membri sono tenuti a controllare il rispetto delle norme di sicurezza, salute e tutela dei consumatori applicabili alle reti ferroviarie in generale al momento della progettazione, della costruzione, della messa in servizio e durante l'esercizio.
- (14) Le normative nazionali, i regolamenti interni e le specifiche tecniche applicati dalle ferrovie presentano rilevanti differenze dal momento che esse incorporano tecnologie proprie delle industrie nazionali e prescrivono dimensioni e dispositivi particolari, nonché caratteristiche speciali. Questa situazione ostacola soprattutto la circolazione dei treni in buone condizioni su tutto il territorio comunitario.
- (15) Con il passare degli anni questa situazione ha creato stretti legami tra le industrie ferroviarie nazionali e le ferrovie nazionali, a detrimento dell'apertura effettiva dei mercati. Tali industrie, per poter sviluppare la loro competitività su scala mondiale, devono disporre di un mercato europeo aperto e concorrenziale.
- (16) Occorre pertanto definire per tutta la Comunità requisiti essenziali da applicare al sistema ferroviario transeuropeo convenzionale.
- (17) Vista la portata e la complessità del sistema ferroviario transeuropeo convenzionale, è risultato necessario, per motivi pratici, operare una scomposizione in sottosistemi. Per ciascuno di questi sottosistemi occorre precisare, per tutta la Comunità, i requisiti essenziali e determinare le specifiche tecniche necessarie, particolarmente per i componenti e le interfacce, al fine di soddisfare tali requisiti.
- (18) È necessario che l'attuazione delle disposizioni relative all'interoperabilità del sistema ferroviario transeuropeo convenzionale non crei ostacoli ingiustificati, dal punto di vista del rapporto costi-benefici, al mantenimento della coerenza della rete ferroviaria esistente in ogni Stato membro, pur sforzandosi di conservare l'obiettivo dell'interoperabilità.
- (19) Le specifiche tecniche d'interoperabilità hanno un impatto anche sulle condizioni di utilizzo del trasporto ferroviario da parte degli utenti e, quindi, occorre consultarli sugli aspetti che li riguardano.

⁽¹⁾ GU L 237 del 24.8.1991, pag. 25.

- (20) È opportuno consentire, in casi particolari, che lo Stato membro interessato non applichi determinate specifiche tecniche di interoperabilità e prevedere procedure volte a garantire che tali deroghe siano giustificate. L'articolo 155 del trattato prescrive che l'azione della Comunità nel settore della interoperabilità tenga conto della potenziale validità economica dei progetti.
- (21) Occorre che l'elaborazione e l'applicazione delle STI al sistema ferroviario convenzionale non ostacolino l'innovazione tecnologica e che quest'ultima miri al miglioramento delle prestazioni economiche.
- (22) È opportuno sfruttare l'interoperabilità del sistema ferroviario convenzionale, per quanto riguarda in particolare il trasporto di merci, per realizzare le condizioni di una migliore interoperabilità intermodale.
- (23) Per soddisfare le disposizioni appropriate relative alle procedure di appalto nel settore ferroviario e, in particolare, la direttiva 93/38/CEE⁽¹⁾, gli enti appaltanti devono includere le specifiche tecniche nei documenti generali o nei capitolati d'onere propri di ogni appalto. È necessario creare un insieme di specifiche europee che servano da riferimento a queste specifiche tecniche.
- (24) Un sistema internazionale di normalizzazione in grado di produrre norme effettivamente utilizzate dai partner del commercio internazionale e che soddisfino le esigenze della politica comunitaria, presenta un interesse per la Comunità. Di conseguenza, è necessario che gli organismi europei di normalizzazione proseguano la loro cooperazione con le organizzazioni internazionali di normalizzazione.
- (25) Gli enti appaltanti definiscono le specifiche supplementari necessarie per completare le specifiche europee o le altre norme. È importante che queste specifiche soddisfino i requisiti essenziali armonizzati a livello comunitario cui deve rispondere il sistema ferroviario transeuropeo convenzionale.
- (26) È necessario basare le procedure di valutazione della conformità, o dell'idoneità all'impiego dei componenti sull'uso dei moduli oggetto della decisione 93/465/
- CEE⁽²⁾. Occorre elaborare per quanto possibile, onde favorire lo sviluppo delle industrie interessate, le procedure basate sul sistema garanzia di qualità.
- (27) La conformità dei componenti è principalmente correlata al loro settore di impiego, al fine di garantire l'interoperabilità del sistema, e non soltanto alla loro libera circolazione nel mercato comunitario. La valutazione dell'idoneità all'impiego si applica nel caso dei componenti più critici per la sicurezza, la disponibilità o l'economia del sistema. Non è quindi necessario che il fabbricante ponga la marcatura «CE» sui componenti soggetti alle disposizioni della presente direttiva ma, in base alla valutazione della conformità e/o dell'idoneità dell'impiego, dovrebbe essere sufficiente la dichiarazione di conformità del fabbricante.
- (28) Ciò non pregiudica l'obbligo per i fabbricanti di apporre, per alcuni componenti, la marcatura «CE» che ne attesti la conformità ad altre disposizioni comunitarie pertinenti.
- (29) Occorre assoggettare i sottosistemi alla base del sistema ferroviario transeuropeo convenzionale ad una procedura di verifica per consentire alle autorità responsabili che autorizzano la messa in servizio di accertarsi che nelle fasi di progettazione, costruzione e messa in servizio il risultato sia conforme alle disposizioni regolamentari, tecniche ed operative applicabili. Ciò deve anche consentire ai fabbricanti di poter fare affidamento su una parità di trattamento indipendentemente dal paese. Occorre quindi elaborare un modulo che definisca i principi e le condizioni della verifica «CE» dei sottosistemi.
- (30) È opportuno basare la procedura di verifica «CE» sulle STI. Queste STI sono soggette alle disposizioni dell'articolo 18 della direttiva 93/38/CEE. Gli organismi notificati incaricati delle procedure di valutazione della conformità o dell'idoneità all'impiego dei componenti, nonché la procedura di verifica dei sottosistemi, devono, in particolare in mancanza di una specifica europea, coordinare le loro decisioni il più strettamente possibile.
- (31) Le STI sono elaborate, su mandato della Commissione, dall'organismo comune rappresentativo dei gestori dell'infrastruttura, delle imprese ferroviarie e dell'industria. I rappresentanti dei paesi terzi, in particolare quelli dei paesi candidati all'adesione, potrebbero essere autorizzati a partecipare sin dall'inizio alle riunioni dell'organismo comune rappresentativo a titolo di osservatori.

⁽¹⁾ Direttiva 93/38/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1993, che coordina le procedure di appalto degli enti erogatori di acqua e di energia, degli enti che forniscono servizi di trasporto, nonché degli enti che operano nel settore delle telecomunicazioni (GU L 199 del 9.8.1993, pag. 84). Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 98/4/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 101 del 10.4.1998, pag. 1).

⁽²⁾ Decisione 93/465/CEE del Consiglio, del 22 luglio 1993, concernente i moduli relativi alle diverse fasi delle procedure di valutazione della conformità e le norme per l'apposizione e l'utilizzazione della marcatura «CE» di conformità da utilizzare nelle direttive di armonizzazione tecnica (GU L 220 del 30.8.1993, pag. 23).

- (32) La direttiva 91/440/CEE del Consiglio impone, sul piano della compatibilità, una separazione tra le attività relative all'esercizio dei servizi di trasporto e quelle relative alla gestione dell'infrastruttura ferroviaria. Nello stesso spirito, è opportuno che i servizi specializzati dei gestori delle infrastrutture ferroviarie, designati come organismi notificati, siano strutturati in modo da rispondere ai criteri che devono essere applicati a questo tipo di organismi. Altri organismi specializzati possono essere notificati quando soddisfano gli stessi criteri.
- (33) Le misure necessarie per l'attuazione della presente direttiva sono adottate secondo la decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione⁽¹⁾.
- (34) L'interoperabilità del sistema ferroviario transeuropeo convenzionale ha dimensioni comunitarie. Gli Stati membri singolarmente non sono in grado di adottare le disposizioni necessarie per realizzare l'interoperabilità. In conformità al principio di sussidiarietà, gli obiettivi dell'azione prevista non possono essere sufficientemente realizzati dagli Stati membri e possono dunque, a motivo delle dimensioni e degli effetti dell'azione in questione, essere realizzati meglio a livello comunitario,

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1

1. La presente direttiva è volta a stabilire le condizioni da soddisfare per realizzare nel territorio comunitario l'interoperabilità del sistema ferroviario transeuropeo convenzionale, quale descritto nell'allegato I. Dette condizioni riguardano la progettazione, la costruzione, la messa in servizio, la ristrutturazione, il rinnovo, l'esercizio e la manutenzione degli elementi di detto sistema che saranno messi in servizio dopo la data di entrata in vigore della presente direttiva, nonché le qualifiche professionali e le condizioni di salute e di sicurezza del personale che contribuisce all'esercizio del sistema.

2. Il perseguitamento di tale obiettivo deve portare alla definizione di un livello minimo di armonizzazione tecnica e consentire di:

- a) facilitare, migliorare e sviluppare i servizi di trasporto ferroviario internazionale all'interno dell'Unione europea e con i paesi terzi;

- b) contribuire alla graduale realizzazione del mercato interno delle apparecchiature e dei servizi di costruzione, rinnovo, ristrutturazione e funzionamento del sistema ferroviario transeuropeo convenzionale;
- c) contribuire all'interoperabilità del sistema ferroviario transeuropeo convenzionale.

Articolo 2

Ai fini della presente direttiva si intende per:

- a) «sistema ferroviario transeuropeo convenzionale»: l'insieme, descritto nell'allegato I, costituito dalle infrastrutture ferroviarie, che comprendono le linee e gli impianti fissi della rete transeuropea di trasporto costruite o adattate per il trasporto ferroviario convenzionale ed il trasporto ferroviario combinato, e dal materiale rotabile progettato per percorrere dette infrastrutture;
- b) «interoperabilità»: la capacità del sistema ferroviario transeuropeo convenzionale di consentire la circolazione sicura e con soluzione di continuità dei treni garantendo il livello di prestazioni richiesto per le linee. Tale capacità si fonda sull'insieme delle prescrizioni regolamentari, tecniche ed operative che debbono essere soddisfatte per ottemperare ai requisiti essenziali;
- c) «sottosistemi»: il risultato della divisione del sistema ferroviario transeuropeo convenzionale come indicato nell'allegato II. Tali sottosistemi, per i quali devono essere definiti requisiti essenziali, sono di natura strutturale o funzionale;
- d) «componenti di interoperabilità»: qualsiasi componente elementare, gruppo di componenti, sottoinsieme o insieme completo di materiali incorporati o destinati ad essere incorporati in un sottosistema da cui dipende direttamente o indirettamente l'interoperabilità del sistema ferroviario transeuropeo convenzionale. Il concetto di «componente» abbraccia i beni materiali e immateriali, quali il software;
- e) «requisiti essenziali»: l'insieme delle condizioni descritte nell'allegato III che devono essere soddisfatte dal sistema ferroviario transeuropeo convenzionale, dai sottosistemi e dai componenti di interoperabilità, comprese le interfacce;
- f) «specifica europea»: una specifica tecnica comune, un'omologazione tecnica europea o una norma nazionale che recepisce una norma europea, quali definite all'articolo 1, punti da 8 a 12 della direttiva 93/38/CEE;

⁽¹⁾ GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23.

- g) «specifiche tecniche di interoperabilità», in seguito denominate «STI»: le specifiche di cui è oggetto ciascun sottosistema o parte di sottosistema, al fine di soddisfare i requisiti essenziali e garantire l'interoperabilità del sistema ferroviario transeuropeo convenzionale;
- h) «organismo comune rappresentativo»: l'organismo composto da rappresentanti dei gestori dell'infrastruttura, delle imprese ferroviarie e dell'industria, incaricato di elaborare le STI. I «gestori dell'infrastruttura» sono quelli di cui agli articoli 3 e 7 della direttiva 91/440/CEE;
- i) «organismi notificati»: gli organismi incaricati di valutare la conformità o l'idoneità all'impiego dei componenti di interoperabilità o di istruire la procedura di verifica «CE» dei sottosistemi;
- j) «parametri fondamentali»: ogni condizione regolamentare, tecnica o operativa, critica per l'interoperabilità, e che deve essere oggetto di una decisione secondo la procedura di cui all'articolo 21, paragrafo 2, prima che l'organismo comune rappresentativo elabori un progetto di STI;
- k) «caso specifico»: ogni parte del sistema ferroviario transeuropeo convenzionale che necessita di disposizioni particolari nelle STI, temporanee o definitive, a causa di limitazioni geografiche, topografiche, di ambiente urbano o di coerenza rispetto al sistema esistente. Ciò può comprendere in particolare le linee e reti ferroviarie isolate dalla rete del resto della Comunità, la sagoma, lo scartamento o l'interasse fra i binari, il materiale rotabile destinato ad un uso strettamente locale, regionale o storico e il materiale rotabile in provenienza o a destinazione di paesi terzi, che non attraversi la frontiera tra due Stati membri;
- l) «ristrutturazione»: lavori importanti di modifica di un sottosistema o di una parte di sottosistema che richiedono una nuova autorizzazione di messa in servizio ai sensi dell'articolo 14, paragrafo 1;
- m) «rinnovo»: lavori importanti di sostituzione di un sottosistema o di una parte di sottosistema che necessitano di una nuova autorizzazione di messa in servizio ai sensi dell'articolo 14, paragrafo 1;
- n) «sistema ferroviario esistente»: l'insieme costituito dalle infrastrutture ferroviarie, che comprendono le linee e gli impianti fissi della rete ferroviaria esistente e il materiale rotabile di ogni categoria e origine che percorre dette infrastrutture.

Articolo 3

1. La presente direttiva riguarda le disposizioni relative, per ogni sottosistema, ai componenti di interoperabilità, alle interfacce e alle procedure, nonché alle condizioni di coerenza globale del sistema ferroviario transeuropeo convenzionale necessarie per realizzarne l'interoperabilità.
2. Le disposizioni della presente direttiva si applicano fatte salve altre disposizioni comunitarie pertinenti. Tuttavia, nel caso dei componenti di interoperabilità, comprese le interfacce, può essere necessario, per soddisfare i requisiti essenziali della presente direttiva, applicare specifiche europee particolari stabilite a tale scopo.

Articolo 4

1. Il sistema ferroviario transeuropeo convenzionale, i sottosistemi, i componenti di interoperabilità, comprese le interfacce, devono soddisfare i requisiti essenziali che li riguardano.
2. Le specifiche tecniche supplementari di cui all'articolo 18, paragrafo 4, della direttiva 93/38/CEE, necessarie per completare le specifiche europee o le altre norme applicate nella Comunità, non devono essere in contrasto con i requisiti essenziali.

CAPO II

SPECIFICHE TECNICHE DI INTEROPERABILITÀ

Articolo 5

1. Ogni sottosistema è oggetto di una STI. Ove necessario un sottosistema può essere oggetto di più STI, in particolare per trattare separatamente le categorie di linee, nodi o materiale rotabile, oppure per risolvere alcuni problemi prioritari di interoperabilità. In questi casi, le disposizioni del presente articolo si applicano anche alla parte del sottosistema interessata.
2. I sottosistemi devono essere conformi alle STI; tale conformità deve essere costantemente garantita durante l'esercizio di ciascun sottosistema.
3. Le STI, ove necessario per realizzare gli obiettivi di cui all'articolo 1:
 - a) definiscono l'ambito di applicazione interessato (parte della rete o del materiale rotabile di cui all'allegato I; sottosistema o parte di sottosistema di cui all'allegato II);

- b) precisano i requisiti essenziali per il sottosistema interessato e le loro interfacce verso gli altri sottosistemi;
- c) definiscono le specifiche funzionali e tecniche che il sottosistema e le sue interfacce devono rispettare verso gli altri sottosistemi. Se necessario, le specifiche possono variare a seconda dell'utilizzazione del sottosistema, per esempio a seconda delle categorie di linee, di nodi e/o di materiale rotabile di cui all'allegato I;
- d) determinano i componenti di interoperabilità e le interfacce che devono essere oggetto di specifiche europee, tra cui le norme europee, necessarie per realizzare l'interoperabilità del sistema ferroviario transeuropeo convenzionale;
- e) indicano, in ogni caso previsto, le procedure di valutazione della conformità o dell'idoneità all'impiego. Ciò comporta in particolare i moduli, definiti nella decisione 93/465/CEE o, se del caso, le procedure specifiche da usare, per valutare la conformità o l'idoneità all'impiego dei componenti di interoperabilità, nonché la verifica «CE» dei sottosistemi;
- f) indicano la strategia di attuazione della STI, precisando in particolare le tappe da superare per passare progressivamente dalla situazione attuale alla situazione finale di rispetto generalizzato della STI;
- g) indicano, per il personale interessato, i requisiti di qualifica professionale e d'igiene e di sicurezza sul luogo di lavoro richiesti per il funzionamento e la manutenzione del sottosistema interessato nonché per l'attuazione della STI.

4. Ciascuna STI è sviluppata partendo dall'esame del sottosistema esistente ed indica un sottosistema target raggiungibile in maniera progressiva ed entro termini ragionevoli. In questa maniera, l'adozione graduale delle STI e la loro osservanza consente di realizzare progressivamente l'interoperabilità del sistema ferroviario transeuropeo convenzionale.

5. Le STI preservano in modo adeguato la coerenza del sistema ferroviario esistente di ciascuno Stato membro. A tal fine possono essere previsti per ciascuna STI casi specifici sia per quanto riguarda l'infrastruttura sia per quanto riguarda il materiale rotabile; una particolare attenzione è rivolta alla sagoma, allo scartamento o all'interasse fra i binari e ai vagoni in provenienza o a destinazione dei paesi terzi. Per ciascun caso specifico la STI precisa le modalità di applicazione degli elementi della STI di cui alle lettere da c) a g) del paragrafo 3.

6. Le STI non ostano alle decisioni degli Stati membri sull'utilizzo delle infrastrutture per la circolazione del materiale rotabile non contemplato dalle STI.

Articolo 6

1. I progetti di STI sono elaborati su mandato della Commissione, definito secondo la procedura di cui all'articolo 21, paragrafo 2, dall'organismo comune rappresentativo. Le STI sono adottate e rivedute secondo la stessa procedura. Esse sono pubblicate dalla Commissione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

2. L'organismo comune rappresentativo è designato secondo la procedura di cui all'articolo 21, paragrafo 2; esso rispetta le regole indicate nell'allegato VIII. Nel caso in cui l'organismo comune rappresentativo non rispetti più queste regole o non disponga delle competenze necessarie per elaborare una particolare STI, è designato un altro mandatario secondo la stessa procedura. In quest'ultimo caso l'organismo comune rappresentativo deve essere associato ai lavori dell'altro mandatario.

3. L'organismo comune rappresentativo, oppure eventualmente il mandatario interessato, è incaricato di preparare la revisione e l'aggiornamento delle STI e di presentare ogni raccomandazione utile al comitato di cui all'articolo 21, al fine di tener conto dell'evoluzione delle tecniche o delle esigenze sociali.

4. Ogni progetto di STI è elaborato in due fasi.

In primo luogo, l'organismo comune rappresentativo individua i parametri fondamentali per la STI nonché le interfacce con gli altri sottosistemi e ogni altro caso specifico necessario. Per ciascuno di questi parametri e di queste interfacce sono presentate le soluzioni alternative più vantaggiose corredate delle giustificazioni tecniche ed economiche. Viene adottata una decisione secondo la procedura di cui all'articolo 21, paragrafo 2; se necessario, dovranno essere previsti casi specifici.

L'organismo comune rappresentativo elabora quindi il progetto di STI a partire da questi parametri fondamentali. Eventualmente l'organismo comune rappresentativo tiene conto del progresso tecnico, dei lavori di normalizzazione già svolti, dei gruppi di lavoro già istituiti e dei lavori di ricerca riconosciuti. Al progetto di STI viene acclusa un'analisi globale dei costi e dei vantaggi prevedibili dell'attuazione delle STI; l'analisi indicherà l'impatto previsto per tutti gli operatori e agenti economici interessati.

5. L'elaborazione, l'adozione e la revisione di ciascuna STI (compresi i parametri fondamentali) tengono conto dei prevedibili costi e vantaggi di tutte le soluzioni tecniche considerate nonché delle interfacce tra di esse, allo scopo di individuare e attuare le soluzioni più vantaggiose. Gli Stati membri partecipano a questa valutazione fornendo i dati necessari.

6. Il comitato di cui all'articolo 21 è regolarmente informato sui lavori di elaborazione delle STI e nel corso di questi lavori può formulare qualsiasi mandato o raccomandazione utile per la progettazione delle STI e la valutazione dei costi e dei vantaggi. In particolare, il comitato può chiedere, su richiesta di uno Stato membro, che vengano esaminate soluzioni alternative e che l'analisi dei costi e dei vantaggi di dette soluzioni alternative figuri nella relazione allegata al progetto di STI.

7. All'atto dell'adozione di ciascuna STI, la sua data di entrata in vigore è fissata secondo la procedura di cui all'articolo 21, paragrafo 2. Qualora debbano essere messi in funzione contemporaneamente vari sottosistemi, per motivi di compatibilità tecnica, le date di entrata in vigore delle STI corrispondenti debbono coincidere.

8. L'elaborazione e la revisione delle STI tengono conto del parere degli utenti, per quanto riguarda le caratteristiche che hanno un'incidenza diretta sulle condizioni di utilizzo dei sottosistemi da parte degli stessi utenti.

A tal fine, l'organismo comune rappresentativo, oppure eventualmente il mandatario interessato, consulta le associazioni e le organizzazioni rappresentative di utenti nel corso dei lavori di elaborazione e di revisione delle STI.

Allega al progetto di STI una relazione sui risultati di questa consultazione.

L'elenco delle associazioni e delle organizzazioni da consultare è messo a punto dal comitato di cui all'articolo 21 previa adozione del mandato della prima STI e può essere riesaminato e aggiornato su richiesta di uno Stato membro o della Commissione.

9. L'elaborazione e la revisione delle STI tengono conto del parere delle parti sociali per quanto riguarda le condizioni di cui all'articolo 5, paragrafo 3, lettera g).

A tal fine le parti sociali sono consultate prima che il progetto di STI sia presentato al comitato di cui all'articolo 21, per essere adottato o riesaminato.

Le parti sociali sono consultate in seno al comitato di dialogo settoriale istituito ai sensi della decisione 98/500/CE della Commissione⁽¹⁾.

Le parti sociali esprimono il loro parere entro un termine di tre mesi.

⁽¹⁾ Decisione 98/500/CE della Commissione, del 20 maggio 1998, che istituisce comitati di dialogo settoriale per promuovere il dialogo tra le parti sociali a livello europeo (GU L 255 del 12.8.1998, pag. 27).

Articolo 7

Uno Stato membro può non applicare una o più STI, incluse quelle relative al materiale rotabile, nei casi e nelle condizioni seguenti:

- a) per un progetto di creazione di una nuova linea, di ristrutturazione di una linea esistente o per ogni elemento di cui all'articolo 1, paragrafo 1, che si trovi in uno stadio avanzato di sviluppo o che formi oggetto di un contratto in corso di esecuzione al momento della pubblicazione di queste STI;
- b) per un progetto di rinnovo o la ristrutturazione di una linea esistente quando la sagoma, lo scartamento o l'interasse dei binari o la tensione elettrica previsti da queste STI sono incompatibili con quelli della linea esistente;
- c) per un progetto di creazione di una nuova linea o per un progetto concernente il rinnovo o la ristrutturazione di una linea esistente realizzato sul territorio dello Stato membro quando la rete ferroviaria di quest'ultimo è interclusa o isolata per la presenza del mare dalla rete ferroviaria del resto della Comunità;
- d) per ogni progetto concernente il rinnovo, l'estensione o la ristrutturazione di una linea esistente, quando l'applicazione delle STI compromette la redditività economica del progetto e/o la coerenza del sistema ferroviario dello Stato membro;
- e) quando, in seguito ad un incidente o ad una catastrofe naturale, le condizioni di ripristino rapido della rete non consentono dal punto di vista economico o tecnico l'applicazione parziale o totale delle STI corrispondenti;
- f) per vagoni in provenienza o a destinazione di un paese terzo nel quale lo scartamento dei binari è diverso da quello della principale rete ferroviaria della Comunità.

In tutti i casi, lo Stato membro interessato notifica preliminarmente l'intenzione di deroga alla Commissione e le trasmette un fascicolo indicante le STI o le parti di STI che desidera non siano applicate e le corrispondenti specifiche che desidera applicare. Il comitato di cui all'articolo 21 analizza le misure previste dallo Stato membro. Nei casi b), d) e f) la Commissione decide secondo la procedura di cui all'articolo 21, paragrafo 2; se necessario, è formulata una raccomandazione sulle specifiche da applicare. Tuttavia nel caso b) la decisione della Commissione non riguarda la sagoma e lo scartamento dei binari.

CAPO III

COMPONENTI DI INTEROPERABILITÀ

Articolo 8

Gli Stati membri adottano tutte le misure opportune affinché i componenti di interoperabilità:

- a) siano immessi sul mercato soltanto se consentono di realizzare l'interoperabilità del sistema ferroviario trans-europeo convenzionale soddisfacendo i requisiti essenziali;
- b) siano usati nel loro campo di impiego conformemente alla loro destinazione e siano installati e sottoposti a corretta manutenzione.

Queste disposizioni non ostano all'immissione sul mercato di tali componenti per altre applicazioni.

Articolo 9

Agli Stati membri non è consentito, sul loro territorio e per motivi riguardanti la presente direttiva, vietare, limitare o ostacolare l'immissione sul mercato dei componenti di interoperabilità in vista del loro impiego per il sistema ferroviario transeuropeo convenzionale quando gli stessi soddisfano le disposizioni della presente direttiva. In particolare, essi non possono esigere verifiche che sono già state compiute nell'ambito della procedura relativa alla dichiarazione «CE» di conformità o di idoneità all'impiego, i cui elementi sono indicati nell'allegato IV.

Articolo 10

1. Gli Stati membri considerano conformi ai requisiti essenziali previsti dalla presente direttiva loro applicabili i componenti di interoperabilità muniti della dichiarazione «CE» di conformità o di idoneità all'impiego.

2. La conformità di un componente di interoperabilità ai requisiti essenziali applicabili e, se del caso, la sua idoneità all'impiego sono stabilite con riferimento alle condizioni previste dalla corrispondente STI, comprese le specifiche europee pertinenti se esse esistono.

3. I riferimenti delle specifiche europee sono pubblicati nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* e sono menzionati nella corrispondente STI. Quando sono pubblicate specifiche europee dopo adozione delle STI, di esse se ne tiene conto al momento della revisione delle STI.

4. Gli Stati membri pubblicano i riferimenti delle norme nazionali che recepiscono le norme europee.

5. Nel periodo precedente la pubblicazione di una STI, in assenza di specifiche europee e fatto salvo l'articolo 20, paragrafo 5, gli Stati membri comunicano agli altri Stati membri e alla Commissione un elenco delle norme e delle specifiche tecniche in uso per l'applicazione dei requisiti essenziali. Questa notifica avviene entro ...(*)).

6. Se una specifica europea non è ancora disponibile al momento dell'adozione di una STI e il rispetto di tale specifica è indispensabile per garantire l'interoperabilità, la STI può fare riferimento alla versione disponibile più avanzata del progetto di specifica europea che bisogna rispettare oppure la integra in tutto o in parte nel suo testo.

Articolo 11

Qualora ad uno Stato membro o alla Commissione risultino che determinate specifiche europee non soddisfano i requisiti essenziali, il ritiro parziale o totale di tali specifiche dalle pubblicazioni in cui sono iscritte, o la loro modifica, può essere deciso secondo la procedura di cui all'articolo 21, paragrafo 2, previa consultazione del comitato istituito dalla direttiva 98/34/CE⁽¹⁾ quando si tratta di norme europee.

Articolo 12

1. Uno Stato membro, qualora constati che un componente di interoperabilità, munito della dichiarazione «CE» di conformità o di idoneità all'impiego, immesso sul mercato ed utilizzato conformemente alla sua destinazione, rischia di non soddisfare i requisiti essenziali, adotta tutte le misure opportune per limitare il suo campo di applicazione, per vietarne l'impiego o per ritirarlo dal mercato. Lo Stato membro informa immediatamente la Commissione delle misure adottate, esponendo i motivi della sua decisione e precisando in particolare se la non conformità deriva da:

- a) un'inosservanza dei requisiti essenziali;
- b) una errata applicazione delle specifiche europee, a condizione che sia invocata l'applicazione di queste specifiche;
- c) una carenza delle specifiche europee.

(*) Dodici mesi dopo la data di entrata in vigore della presente direttiva.

(1) Direttiva 98/34/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 giugno 1998, che prevede una procedura di informazione nel settore delle norme e delle regolamentazioni tecniche e delle regole relative ai servizi della società dell'informazione (GU L 204 del 21.7.1998, pag. 37). Direttiva modifica dalla direttiva 98/48/CE (GU L 217 del 5.8.1998, pag. 18).

2. La Commissione consulta al più presto le parti interessate. Se, dopo la consultazione, la Commissione constata che la misura è giustificata, ne informa immediatamente lo Stato membro che ha preso l'iniziativa e gli altri Stati membri. Se, dopo la consultazione, la Commissione constata che la misura non è giustificata, essa ne informa immediatamente lo Stato membro che ha preso l'iniziativa, nonché il fabbricante o il suo mandatario stabilito nella Comunità. Se la decisione di cui al paragrafo 1 è motivata dall'esistenza di una lacuna nelle specifiche europee, si applica la procedura di cui all'articolo 11.

3. Se un componente di interoperabilità munito della dichiarazione «CE» di conformità risulta non conforme, lo Stato membro competente adotta, nei confronti della persona che ha redatto la dichiarazione, le misure appropriate e ne informa la Commissione e gli altri Stati membri.

4. La Commissione verifica che gli Stati membri siano informati in merito allo svolgimento ed ai risultati della procedura.

Articolo 13

1. Per redigere la dichiarazione «CE» di conformità o di idoneità all'impiego di un componente di interoperabilità, il fabbricante o il suo mandatario, stabilito nella Comunità, applica le disposizioni previste dalle STI che lo riguardano.

2. La valutazione della conformità o dell'idoneità all'impiego di un componente di interoperabilità è compiuta dall'organismo notificato presso il quale il fabbricante o il suo mandatario, stabilito nella Comunità, ha presentato domanda.

3. Se dei componenti di interoperabilità sono oggetto di altre direttive comunitarie concernenti altri aspetti, la dichiarazione «CE» di conformità o di idoneità all'impiego indica in questo caso che i componenti di interoperabilità rispondono anche ai requisiti di queste altre direttive.

4. Se né il fabbricante né il suo mandatario stabilito nella Comunità hanno ottemperato agli obblighi dei paragrafi 1, 2 e 3, tali obblighi sono a carico di qualsiasi persona che immetta sul mercato il componente di interoperabilità. Gli stessi obblighi si applicano alla persona che assembla i componenti di interoperabilità o parti di componenti di interoperabilità di diversa origine o che fabbrica i componenti di interoperabilità per uso proprio, per quanto concerne la presente direttiva.

5. Fatte salve le disposizioni dell'articolo 12:

a) quando uno Stato membro accerta che la dichiarazione «CE» di conformità è stata indebitamente rilasciata, il

fabbricante o il suo mandatario stabilito nella Comunità sono tenuti a rimettere il componente di interoperabilità in conformità ed a far cessare l'infrazione, alle condizioni fissate da detto Stato membro;

b) nel caso in cui la non conformità persista, lo Stato membro adotta tutte le misure opportune per limitare o vietare l'immissione sul mercato del componente di interoperabilità di cui si tratta o assicurarne il ritiro dal mercato, secondo le procedure di cui all'articolo 12.

CAPO IV

SOTTOSISTEMI

Articolo 14

1. Spetta ad ogni Stato membro autorizzare la messa in servizio dei sottosistemi strutturali, costitutivi del sistema ferroviario transeuropeo convenzionale, che sono installati o gestiti sul suo territorio.

A tal fine, gli Stati membri adottano tutte le misure opportune affinché questi sottosistemi possano essere messi in servizio soltanto se progettati, costruiti ed installati in modo da soddisfare i pertinenti requisiti essenziali, nel momento in cui siano integrati nel sistema ferroviario transeuropeo convenzionale. Essi verificano, in particolare, la coerenza di tali sottosistemi con il sistema nel quale vengono integrati.

2. Spetta ad ogni Stato membro verificare, al momento della messa in servizio e in seguito regolarmente che questi sottosistemi sono gestiti e mantenuti conformemente ai requisiti essenziali loro applicabili.

3. In caso di rinnovamento o di ristrutturazione il gestore dell'infrastruttura o l'impresa ferroviaria presentano un fascicolo con la descrizione del progetto presso lo Stato membro interessato. Quest'ultimo esamina il fascicolo e, tenendo conto della strategia di attuazione indicata nella STI applicabile, decide se l'importanza dei lavori giustifichi la necessità di una nuova autorizzazione di messa in servizio ai sensi della presente direttiva. Tale autorizzazione di messa in servizio è necessaria ogniqualvolta il livello di sicurezza può risentire dei lavori previsti.

Articolo 15

Fatte salve le disposizioni dell'articolo 19, agli Stati membri non è consentito, sul loro territorio e per motivi riguardanti la presente direttiva, vietare, limitare o ostacolare la costruzione, la messa in servizio e l'esercizio di sottosistemi di natura strutturale, costitutivi del sistema ferroviario transeuropeo convenzionale, che sono conformi ai requisiti essenziali. In

particolare, essi non possono esigere verifiche che sono già state compiute nell'ambito della procedura concernente la dichiarazione «CE» di verifica, i cui elementi sono indicati nell'allegato V.

Articolo 16

1. Gli Stati membri considerano interoperabili e conformi ai requisiti essenziali ad essi applicabili i sottosistemi di natura strutturale, costitutivi del sistema ferroviario transeuropeo convenzionale, muniti della dichiarazione «CE» di verifica.

2. La verifica dell'interoperabilità, nel rispetto dei requisiti essenziali, di un sottosistema di natura strutturale, costitutivo del sistema ferroviario transeuropeo convenzionale, è compiuta con riferimento alle STI, se esistenti.

3. Nel periodo precedente la pubblicazione delle STI, gli Stati membri comunicano agli altri Stati membri e alla Commissione, per ciascun sottosistema, l'elenco delle regole tecniche in uso per l'applicazione dei requisiti essenziali. Questa notifica avviene entro ...(*) .

Articolo 17

Se risulta che le STI non soddisfano completamente i requisiti essenziali, il comitato di cui all'articolo 21 può essere interpellato su richiesta di uno Stato membro o su iniziativa della Commissione.

Articolo 18

1. Per redigere la dichiarazione «CE» di verifica, l'ente appaltante o il suo mandatario invita l'organismo notificato di propria scelta ad avviare la procedura di verifica «CE» di cui all'allegato VI.

2. Il compito dell'organismo notificato, incaricato della verifica «CE» di un sottosistema, inizia nella fase di progettazione e copre tutto il periodo di costruzione fino alla fase della dichiarazione di conformità, precedente l'entrata in servizio del sottosistema. Esso comprende anche la verifica delle interfacce del sottosistema in questione rispetto al sistema in cui viene integrato, sulla scorta delle informazioni disponibili nella STI pertinente e nei registri di cui all'articolo 24.

3. All'organismo notificato compete la preparazione della documentazione tecnica che accompagna la dichiarazione «CE» di verifica. La documentazione tecnica contiene i documenti necessari relativi alle caratteristiche del sottosistema nonché, eventualmente, quelli che attestano la conformità dei componenti di interoperabilità. Essa contiene anche gli elementi relativi alle condizioni ed ai limiti d'uso, alle istruzioni di manutenzione, di sorveglianza continua o periodica e di regolazione.

Articolo 19

1. Uno Stato membro può chiedere che vengano compiute verifiche complementari, qualora constati che un sottosistema di natura strutturale, munito della dichiarazione «CE» di verifica, corredata della documentazione tecnica, non rispetta interamente le disposizioni della presente direttiva ed in particolare i requisiti essenziali.

2. Lo Stato membro che presenta la domanda informa immediatamente la Commissione delle verifiche complementari richieste, esponendone i motivi. La Commissione avvia senza indugio la procedura di cui all'articolo 21, paragrafo 2.

CAPO V

ORGANISMI NOTIFICATI

Articolo 20

1. Gli Stati membri notificano alla Commissione ed agli altri Stati membri gli organismi incaricati della procedura di valutazione della conformità o dell'idoneità all'impiego di cui all'articolo 13 e della procedura di verifica di cui all'articolo 18, indicando per ciascuno di essi il settore di competenza ed il numero di identificazione ottenuto previamente dalla Commissione. Quest'ultima pubblica nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* l'elenco degli organismi con il rispettivo numero di identificazione, nonché i campi di loro competenza, e provvede al suo aggiornamento.

2. Gli Stati membri devono applicare i criteri di cui all'allegato VII per valutare gli organismi da notificare. Gli organismi che soddisfano i criteri di valutazione previsti nelle norme europee pertinenti sono considerati conformi ai criteri suddetti.

3. Uno Stato membro revoca l'autorizzazione ad un organismo che non soddisfa più i criteri di cui all'allegato VII. Esso ne informa immediatamente la Commissione e gli altri Stati membri.

4. Se uno Stato membro o la Commissione ritengono che un organismo notificato da un altro Stato membro non soddisfi i criteri pertinenti, viene interpellato il comitato di cui all'articolo 21 che esprime il suo parere entro tre mesi. In base al parere del comitato, la Commissione informa lo Stato membro interessato di tutte le modifiche necessarie affinché l'organismo notificato possa conservare lo status che gli è stato riconosciuto.

5. L'eventuale coordinamento degli organismi notificati è attuato a norma degli articoli 21 e 22.

(*) Dodici mesi dopo la data di entrata in vigore della presente direttiva.

CAPO VI

COMITATO E PROGRAMMA DI LAVORO

Articolo 21

1. La Commissione è assistita dal comitato istituito dall'articolo 21 della direttiva 96/48/CE (in seguito denominato «il comitato»).

2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 5 e 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell'articolo 8 della stessa.

Il periodo di cui all'articolo 5, paragrafo 6, della decisione 1999/468/CE è fissato a tre mesi.

3. Il comitato adotta il proprio regolamento interno.

Articolo 22

Dall'entrata in vigore della presente direttiva il comitato può discutere qualsiasi questione relativa all'interoperabilità del sistema ferroviario transeuropeo convenzionale, comprese le questioni concernenti l'interoperabilità tra il sistema ferroviario transeuropeo e quello di paesi terzi.

Articolo 23

1. L'ordine di priorità per l'adozione delle STI, fatto salvo l'ordine di adozione dei mandati di cui all'articolo 6, paragrafo 1, è il seguente:

a) il primo gruppo di STI riguarda il controllo-comando e il segnalamento, le applicazioni telematiche per il trasporto merci, l'esercizio e la gestione del traffico (comprese le qualifiche del personale per i servizi transfrontalieri nel rispetto dei criteri stabiliti negli allegati II e III), i carri merci, il rumore riconducibile al materiale rotabile e all'infrastruttura.

Per quanto riguarda il materiale rotabile, sarà sviluppato prioritariamente quello destinato ad uso internazionale;

b) inoltre, gli aspetti seguenti debbono essere trattati in funzione delle risorse della Commissione e dell'organismo comune rappresentativo: applicazioni telematiche per i passeggeri, manutenzione, con particolare riguardo alla sicurezza, vetture passeggeri, locomotori e automotrici, infrastruttura, energia, inquinamento atmosferico.

Per quanto riguarda il materiale rotabile, sarà sviluppato prioritariamente quello destinato ad uso internazionale;

c) su richiesta della Commissione, di uno Stato membro o dell'organismo comune rappresentativo, il comitato può decidere, secondo la procedura di cui all'articolo 21, paragrafo 2, e fermo restando il suddetto ordine di priorità, di elaborare una STI su un tema complementare, purché essa riguardi uno dei sottosistemi di cui all'allegato II.

2. Il comitato, secondo la procedura di cui all'articolo 21, paragrafo 2, stabilisce un programma di lavoro che rispetti l'ordine di priorità di cui al paragrafo 1 e quello degli altri compiti assegnatigli dalla presente direttiva.

Le STI che figurano nel primo gruppo di cui al paragrafo 1, lettera a) sono elaborate entro ...(*)

3. Il programma di lavoro comprenderà in particolare le tappe seguenti:

- a) designazione dell'organismo comune rappresentativo;
- b) elaborazione, sulla base di un progetto preparato dall'organismo comune rappresentativo, di un'architettura rappresentativa del sistema ferroviario convenzionale, basata sull'elenco dei sottosistemi (allegato II) per garantire la coerenza tra le STI. Questa architettura deve in particolare contenere i diversi elementi costitutivi del sistema e le loro interfacce; essa servirà da quadro di riferimento per delimitare i campi di applicazione di ciascuna STI;
- c) adozione di una struttura modello per l'elaborazione delle STI;
- d) adozione di una metodologia per l'analisi costi-benefici delle soluzioni contemplate nelle STI;
- e) adozione dei mandati necessari all'elaborazione delle STI;
- f) adozione dei parametri fondamentali per ciascuna STI;
- g) approvazione dei progetti di programma di normalizzazione;
- h) gestione del periodo di transizione tra la data di entrata in vigore della presente direttiva e la pubblicazione delle STI, compresa l'adozione del repertorio di cui all'articolo 25.

CAPO VII

REGISTRI DELL'INFRASTRUTTURA E DEL MATERIALE ROTABILE

Articolo 24

1. Gli Stati membri provvedono affinché siano pubblicati e aggiornati annualmente registri dell'infrastruttura e del materiale rotabile che presentino, per ciascun sottosistema o parte di sottosistema interessati, le caratteristiche principali (per esempio, i parametri fondamentali) e la loro concordanza con

(*) Tre anni dall'entrata in vigore della presente direttiva.

le caratteristiche prescritte dalle STI applicabili. A tal fine, ciascuna STI indica con precisione le informazioni che debbono figurare nei registri dell'infrastruttura e del materiale rotabile.

2. Copia di questi registri viene trasmessa agli Stati membri interessati e all'organismo comune rappresentativo e deve essere messa a disposizione del pubblico.

CAPO VIII

DISPOSIZIONI TRANSITORIE

Articolo 25

1. L'organismo comune rappresentativo elabora, sulla scorta delle informazioni trasmesse dagli Stati membri nell'ambito dell'articolo 10, paragrafo 5 e dell'articolo 16, paragrafo 3, nonché dei documenti tecnici settoriali e dei testi dei pertinenti accordi internazionali, un progetto di repertorio delle norme tecniche che assicurano l'attuale livello di interoperabilità del sistema ferroviario transeuropeo convenzionale. Il comitato esamina tale progetto e decide se esso possa costituire un repertorio in attesa dell'adozione delle STI.

2. Dopo l'adozione del repertorio, gli Stati membri informano il comitato ognqualvolta intendano adottare una disposizione nazionale o elaborare un progetto che si discostino dal repertorio.

CAPO IX

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 26

Ogni decisione presa in applicazione della presente direttiva e concernente la valutazione della conformità o dell'idoneità all'impiego dei componenti di interoperabilità, la verifica dei sottosistemi facenti parte del sistema ferroviario transeuropeo convenzionale nonché in applicazione degli articoli 11, 12, 17 e 19, è motivata in modo preciso. Essa è notificata all'interessato al più presto, con l'indicazione dei mezzi di impugnazione previsti dalla normativa in vigore nello Stato membro interessato e dei termini entro i quali tali mezzi devono essere esperiti.

Articolo 27

1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro ...(*), ad eccezione delle disposizioni relative a ciascuna STI che sono attuate secondo le modalità ad essa proprie. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

2. Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità di tale riferimento sono decise dagli Stati membri.

Articolo 28

Ogni due anni, e per la prima volta ...(**), la Commissione presenta una relazione al Parlamento europeo e al Consiglio sui progressi compiuti nell'interoperabilità del sistema ferroviario transeuropeo convenzionale. Detta relazione contiene anche un'analisi dei casi previsti all'articolo 7.

L'organismo comune rappresentativo elabora ed aggiorna periodicamente uno strumento capace di fornire, su richiesta di uno Stato membro o della Commissione, un prospetto del livello d'interoperabilità del sistema ferroviario transeuropeo convenzionale. Tale strumento si avvale delle informazioni disponibili nei registri previsti all'articolo 24.

Articolo 29

La presente direttiva entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Articolo 30

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a ...

Per il Parlamento europeo

La Presidente

Per il Consiglio

Il Presidente

(*) Ventiquattro mesi dopo l'entrata in vigore della presente direttiva.
 (**) Quattro anni dopo l'entrata in vigore della presente direttiva.

ALLEGATO I

SISTEMA FERROVIARIO TRANSEUROPEO CONVENZIONALE**1. INFRASTRUTTURE**

Le infrastrutture del sistema ferroviario transeuropeo convenzionale sono le infrastrutture delle linee della rete transeuropea dei trasporti individuate nella decisione n. 1692/96/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 1996, sugli orientamenti comunitari per lo sviluppo della rete transeuropea dei trasporti⁽¹⁾ o riprese in qualsiasi aggiornamento di detta decisione risultante dalla revisione prevista al suo articolo 21.

Ai fini della presente direttiva, questa rete può essere suddivisa secondo le categorie seguenti:

- linee previste per il traffico «passeggeri»,
- linee previste per il traffico misto (passeggeri, merci),
- linee specialmente concepite o adattate per il traffico «merci»,
- nodi «passeggeri»,
- nodi merci, compresi i terminali intermodali,
- linee di collegamento degli elementi sopra elencati.

Queste infrastrutture comprendono i sistemi di gestione del traffico, di posizionamento e di navigazione, impianti tecnici di elaborazione dati e di telecomunicazione previsti per il trasporto di passeggeri su lunga distanza e il trasporto di merci su tale rete al fine di garantire un esercizio sicuro e armonioso della rete e una gestione efficace del traffico.

2. MATERIALE ROTABILE

Il materiale rotabile comprende tutti i materiali atti a circolare su tutta o parte della rete ferroviaria transeuropea convenzionale, compresi:

- treni automotori termici o elettrici,
- motori di trazione termici o elettrici,
- vetture passeggeri,
- carri merci, compreso il materiale rotabile progettato per il trasporto di autocarri.

Ciascuna di tali categorie deve essere suddivisa in:

- materiale rotabile ad uso internazionale,
- materiale rotabile a uso nazionale,

tenendo debitamente conto dell'eventuale utilizzazione locale, regionale o su lunga distanza del materiale.

3. COERENZA DEL SISTEMA FERROVIARIO TRANSEUROPEO CONVENZIONALE

La qualità del trasporto ferroviario europeo necessita tra l'altro una forte coerenza tra le caratteristiche dell'infrastruttura (nel senso lato del termine, ossia comprendente le parti fisse di tutti i sottosistemi interessati) e quelle del materiale rotabile (comprese le parti caricate a bordo di tutti i sottosistemi interessati). Da questa coerenza dipendono i livelli di prestazioni, sicurezza, qualità del servizio e relativi costi.

(¹) GUL 228 del 9.9.1996, pag. 1.

ALLEGATO II

SOTTOSISTEMI

1. ELENCO DEI SOTTOSISTEMI

Ai fini della presente direttiva, il sistema che costituisce il sistema ferroviario transeuropeo convenzionale può essere suddiviso in sottosistemi corrispondenti a:

- a) settori di natura strutturale:
 - infrastrutture,
 - energia,
 - controllo-comando e segnalamento,
 - esercizio e gestione del traffico,
 - materiale rotabile;
- b) settori di natura funzionale:
 - manutenzione,
 - applicazioni telematiche per i passeggeri e il trasporto merci.

2. DESCRIZIONE DEI SOTTOSISTEMI

Per ciascun sottosistema o parte di sottosistema, l'elenco degli elementi e degli aspetti legati all'interoperabilità è proposto dall'organismo comune rappresentativo al momento dell'elaborazione del progetto di STI corrispondente.

Senza pregiudicare la determinazione di questi aspetti o dei componenti di interoperabilità, né l'ordine secondo cui i sottosistemi saranno soggetti a STI, i sottosistemi comprendono in particolare quanto segue:

2.1. Infrastruttura

Le strade ferrate, l'insieme dei binari, le opere di ingegneria (ponti, gallerie, ecc.), le relative infrastrutture nelle stazioni (marciapiedi, zone di accesso, tenendo presenti le esigenze delle persone con ridotta capacità motoria, ecc.), le apparecchiature di sicurezza e di protezione.

2.2. Energia

Il sistema di elettrificazione, il materiale aereo e i dispositivi di captazione di corrente.

2.3. Controllo-comando e segnalamento

Tutte le apparecchiature necessarie per garantire la sicurezza, il comando ed il controllo della circolazione dei treni autorizzati a circolare sulla rete.

2.4. Esercizio e gestione del traffico

Le procedure e le associate apparecchiature che permettono di garantire un esercizio coerente dei diversi sottosistemi strutturali, sia durante il funzionamento normale che in caso di funzionamento irregolare, comprese la guida dei treni, la pianificazione e la gestione del traffico.

Tutte le qualifiche professionali necessarie per assicurare servizi transfrontalieri.

2.5. **Applicazioni telematiche**

In linea con l'allegato I questo sistema comprende due parti:

- a) le applicazioni per i passeggeri, compresi i sistemi di informazione dei viaggiatori prima e durante il viaggio, i sistemi di prenotazione, i sistemi di pagamento, la gestione dei bagagli, la gestione delle coincidenze tra treni e con altri modi di trasporto;
- b) le applicazioni per il trasporto merci, compresi i sistemi di informazione (controllo in tempo reale delle merci e dei treni), i sistemi di smistamento e destinazione, i sistemi di prenotazione, pagamento e fatturazione, la gestione delle coincidenze con altri modi di trasporto, la produzione dei documenti elettronici di accompagnamento.

2.6. **Materiale rotabile**

La struttura, il sistema di comando e controllo dell'insieme delle apparecchiature del treno, le apparecchiature di trazione e di trasformazione dell'energia, di frenatura, di agganciamento, gli organi di rotolamento (carrelli, assi) e la sospensione, le porte, le interfacce persona/macchina (macchinista, personale a bordo, passeggeri tenendo presenti le esigenze delle persone a ridotta capacità motoria), i dispositivi di sicurezza passivi o attivi, i dispositivi necessari per la salute dei passeggeri e del personale a bordo.

2.7. **Manutenzione**

Le procedure, le apparecchiature associate, gli impianti logistici di manutenzione, le riserve che consentono di garantire le operazioni di manutenzione correttiva e preventiva a carattere obbligatorio, previste per garantire l'interoperabilità del sistema ferroviario e le prestazioni necessarie.

ALLEGATO III

REQUISITI ESSENZIALI

1. Requisiti di portata generale

1.1. **Sicurezza**

- 1.1.1. La progettazione, la costruzione o la fabbricazione, la manutenzione e la sorveglianza dei componenti critici per la sicurezza e, più in particolare, degli elementi che partecipano alla circolazione dei treni devono garantire la sicurezza ad un livello corrispondente agli obiettivi fissati sulla rete, anche in situazioni specifiche di degrado.
- 1.1.2. I parametri legati al contatto ruota-rotaia devono rispettare i criteri di stabilità di passaggio necessari per garantire una circolazione in piena sicurezza alla velocità massima autorizzata.
- 1.1.3. I componenti utilizzati devono resistere alle sollecitazioni normali o eccezionali specificate per tutta la loro durata di servizio. Il mancato funzionamento accidentale deve essere limitato nelle sue conseguenze per la sicurezza mediante opportuni mezzi.
- 1.1.4. La progettazione degli impianti fissi e del materiale rotabile nonché la scelta dei materiali utilizzati devono aver luogo in modo da limitare la generazione, la propagazione e gli effetti del fuoco e dei fumi in caso di incendio.
- 1.1.5. I dispositivi destinati ad essere manovrati dagli utenti devono essere progettati in modo da non compromettere l'utilizzazione sicura dei dispositivi né la salute o la sicurezza degli utenti in caso di uso prevedibile non conforme alle istruzioni indicate.

1.2. **Affidabilità e disponibilità**

La sorveglianza e la manutenzione degli elementi fissi o mobili che partecipano alla circolazione dei treni devono essere organizzate, svolte e quantificate in modo da mantenerne la funzione nelle condizioni previste.

1.3. **Salute**

- 1.3.1. I materiali che, quando utilizzati, potrebbero mettere in pericolo la salute delle persone che vi hanno accesso non devono essere utilizzati nei treni e nelle infrastrutture ferroviarie.
- 1.3.2. La scelta, l'impiego e l'utilizzazione di questi materiali devono aver luogo in modo da limitare l'emissione di fumi o di gas nocivi e pericolosi, soprattutto in caso di incendio.

1.4. **Tutela dell'ambiente**

- 1.4.1. L'impatto ambientale legato alla realizzazione e all'esercizio del sistema ferroviario transeuropeo convenzionale deve essere valutato e considerato al momento della progettazione del sistema secondo le disposizioni comunitarie vigenti.
- 1.4.2. I materiali utilizzati nei treni e nelle infrastrutture devono evitare l'emissione di fumi o di gas nocivi e pericolosi per l'ambiente, soprattutto in caso di incendio.

- 1.4.3. Il materiale rotabile e i sistemi di alimentazione di energia devono essere progettati e realizzati per essere compatibili, in materia elettromagnetica, con gli impianti, le apparecchiature e le reti pubbliche o private con cui rischiano di interferire.
- 1.4.4. L'esercizio del sistema ferroviario europeo convenzionale deve rispettare i livelli regolamentari in materia di rumore.
- 1.4.5. L'esercizio del sistema ferroviario europeo convenzionale non deve provocare nel suolo un livello di vibrazioni inaccettabile per le attività e l'ambiente attraversato nelle vicinanze dell'infrastruttura e in stato normale di manutenzione.

1.5. **Compatibilità tecnica**

Le caratteristiche tecniche delle infrastrutture e degli impianti fissi devono essere compatibili tra loro e con quelle dei treni destinati a circolare sul sistema ferroviario transeuropeo convenzionale.

Qualora l'osservanza di queste caratteristiche risulti difficile in determinate parti della rete, si potrebbero applicare soluzioni temporanee che garantiscono la compatibilità in futuro.

2. REQUISITI PARTICOLARI DI OGNI SOTTOSISTEMA

2.1. **Infrastrutture**

2.1.1. *Sicurezza*

Si devono prendere disposizioni adeguate per evitare l'accesso o le intrusioni indesiderate negli impianti.

Si devono prendere disposizioni per limitare i pericoli per le persone, in particolare al momento del passaggio dei treni nelle stazioni.

Le infrastrutture cui il pubblico ha accesso devono essere progettate e realizzate in modo da limitare i rischi per la sicurezza delle persone (stabilità, incendio, accesso, evacuazione, marciapiede ecc.).

Si devono prendere disposizioni adeguate per tener conto delle condizioni particolari di sicurezza nelle gallerie molto lunghe.

2.2. **Energia**

2.2.1. *Sicurezza*

Il funzionamento degli impianti di alimentazione di energia non deve compromettere la sicurezza dei treni né quella delle persone (utenti, personale operativo, residenti lungo la strada ferrata e terzi).

2.2.2. *Tutela dell'ambiente*

Il funzionamento degli impianti di alimentazione di energia elettrica o termica non deve perturbare l'ambiente oltre limiti specificati.

2.2.3. *Compatibilità tecnica*

I sistemi di alimentazione di energia elettrica/termica usati devono:

- permettere ai treni di realizzare le prestazioni specificate,
- nel caso dei sistemi di alimentazione di energia elettrica essere compatibili con i dispositivi di captazione installati sui treni.

2.3. **Controllo-comando e segnalamento**

2.3.1. *Sicurezza*

Gli impianti e le operazioni di controllo-comando e segnalamento utilizzati devono consentire una circolazione dei treni che presenti il livello di sicurezza corrispondente agli obiettivi stabiliti sulla rete. I sistemi di controllo-comando e segnalamento devono continuare a consentire la circolazione sicura dei treni autorizzati a viaggiare in situazioni degradate specifiche.

2.3.2. *Compatibilità tecnica*

Ogni nuova infrastruttura ed ogni nuovo materiale rotabile costruiti o sviluppati dopo l'adozione di sistemi di controllo-comando e segnalamento compatibili, devono essere adattati all'uso di questi sistemi.

Le apparecchiature di controllo-comando e segnalamento installate nei posti di guida dei treni devono permettere un esercizio normale, in condizioni specificate, sul sistema ferroviario transeuropeo convenzionale.

2.4. **Materiale rotabile**

2.4.1. *Sicurezza*

Le strutture del materiale rotabile e dei collegamenti tra i veicoli devono essere progettate in modo da proteggere gli spazi per i viaggiatori e quelli di guida in caso di collisione o deragliamento.

Le apparecchiature elettriche non devono compromettere la sicurezza operativa degli impianti di controllo-comando e segnalamento.

Le tecniche di frenatura e le sollecitazioni esercitate devono essere compatibili con la progettazione dei binari, delle opere di ingegneria e dei sistemi di segnalamento.

Si devono prendere disposizioni in materia di accesso ai componenti sotto tensione per non mettere a repentaglio la sicurezza delle persone.

In caso di pericolo, dei dispositivi devono permettere ai passeggeri di segnalare il pericolo al macchinista e al personale di scorta di mettersi in contatto con quest'ultimo.

Le porte di accesso devono essere munite di un sistema di chiusura e di apertura che garantisca la sicurezza dei passeggeri.

Si devono prevedere uscite di emergenza con relativa segnalazione.

Si devono prevedere disposizioni adeguate per tener conto delle condizioni particolari di sicurezza nelle gallerie molto lunghe.

È obbligatorio a bordo dei treni un sistema di illuminazione di emergenza, di intensità e autonomia sufficienti.

I treni devono essere attrezzati con un sistema di sonorizzazione che consenta la trasmissione di messaggi ai passeggeri da parte del personale viaggiante e del personale di controllo a terra.

2.4.2. *Affidabilità e disponibilità*

La progettazione delle apparecchiature vitali, di circolazione, trazione, frenatura e controllo-comando deve permettere, in situazioni degradate specifiche, la continuazione del funzionamento del treno senza conseguenze nefaste per le apparecchiature che restano in servizio.

2.4.3. *Compatibilità tecnica*

Le apparecchiature elettriche devono essere compatibili con il funzionamento degli impianti di controllo-comando e segnalamento.

Nel caso della trazione elettrica, le caratteristiche dei dispositivi di captazione di corrente devono permettere la circolazione dei treni con i sistemi di alimentazione di energia del sistema ferroviario transeuropeo convenzionale.

Le caratteristiche del materiale rotabile devono permetterne la circolazione su tutte le linee su cui è prevista.

2.5. **Manutenzione**

2.5.1. *Salute e sicurezza*

Gli impianti tecnici e i processi utilizzati nei centri devono garantire l'esercizio sicuro del sottosistema in questione e non rappresentare un pericolo per la salute e la sicurezza.

2.5.2. *Tutela dell'ambiente*

Gli impianti tecnici e i processi utilizzati nei centri di manutenzione non devono superare i livelli ammissibili di effetti nocivi per l'ambiente circostante.

2.5.3. *Compatibilità tecnica*

Gli impianti di manutenzione per il materiale rotabile convenzionale devono consentire lo svolgimento delle operazioni di sicurezza, igiene e comfort su tutto il materiale per il quale sono stati progettati.

2.6. **Esercizio e gestione del traffico**

2.6.1. *Sicurezza*

L'uniformazione delle regole operative delle reti e delle qualifiche del personale di macchina, del personale viaggiante e di quello dei centri di controllo devono garantire un esercizio sicuro, tenuto conto delle diverse esigenze dei servizi transfrontalieri e interni.

Le operazioni e la periodicità della manutenzione, la formazione e la qualifica del personale di manutenzione e dei centri di controllo e il sistema di garanzia qualità introdotti dagli operatori interessati nei centri di controllo e manutenzione devono garantire un elevato livello di sicurezza.

2.6.2. *Affidabilità e disponibilità*

Le operazioni e la periodicità della manutenzione, la formazione e la qualifica del personale di manutenzione e dei centri di controllo e il sistema di garanzia qualità introdotti dagli operatori interessati nei centri di controllo e di manutenzione devono garantire un elevato livello di affidabilità e di disponibilità del sistema.

2.6.3. *Compatibilità tecnica*

L'uniformazione delle regole operative delle reti e delle qualifiche del personale di macchina, del personale viaggiante e di quello preposto alla gestione della circolazione devono garantire un esercizio efficiente del sistema ferroviario transeuropeo convenzionale, tenuto conto delle diverse esigenze dei servizi transfrontalieri e interni.

2.7. **Applicazioni telematiche per i passeggeri e il trasporto merci**

2.7.1. *Compatibilità tecnica*

I requisiti essenziali nei campi delle applicazioni telematiche che garantiscono una qualità di servizio minimo ai viaggiatori e ai clienti del comparto merci concernono più particolarmente la compatibilità tecnica.

Bisogna garantire per queste applicazioni che:

- le basi di dati, il software e i protocolli di comunicazione dati siano sviluppati in modo da garantire un massimo di possibilità di scambio dati sia tra applicazioni diverse che tra operatori diversi, con le esclusioni dei dati commerciali di carattere riservato,
- un accesso agevole dell'utenza alle informazioni.

2.7.2. *Affidabilità, disponibilità*

I modi di uso, gestione, aggiornamento e manutenzione di queste basi di dati, software e protocolli di comunicazioni dati devono garantire l'efficacia di questi sistemi e la qualità del servizio.

2.7.3. *Salute*

Le interfacce di questi sistemi con l'utenza devono rispettare le regole minime in materia di ergonomia e protezione della salute.

2.7.4. *Sicurezza*

Devono essere garantiti sufficienti livelli d'integrità e attendibilità per la conservazione o la trasmissione d'informazioni inerenti alla sicurezza.

ALLEGATO IV

CONFORMITÀ E IDONEITÀ ALL'IMPIEGO DEI COMPONENTI DI INTEROPERABILITÀ**1. COMPONENTI DI INTEROPERABILITÀ**

La dichiarazione «CE» si applica ai componenti di interoperabilità che servono all'interoperabilità del sistema ferroviario transeuropeo convenzionale, di cui all'articolo 3. Questi componenti di interoperabilità possono essere:

1.1. Componenti comuni

Sono i componenti non tipici del sistema ferroviario che possono essere utilizzati come tali in altri settori.

1.2. Componenti comuni con caratteristiche specifiche

Sono i componenti non tipici come tali del sistema ferroviario ma che devono offrire prestazioni specifiche se utilizzati nel settore ferroviario.

1.3. Componenti specifici

Sono i componenti tipici di applicazioni ferroviarie.

2. CAMPO DI APPLICAZIONE

La dichiarazione «CE» concerne:

- la valutazione da parte di uno o più organismi notificati della conformità intrinseca di un componente di interoperabilità, considerato separatamente, alle specifiche tecniche che deve rispettare, oppure
- la valutazione/l'apprezzamento da parte di uno o più organismi notificati dell'idoneità all'impiego di un componente d'interoperabilità, considerato nel suo ambiente ferroviario, in particolare quando sono in causa delle interfacce, rispetto alle specifiche tecniche a carattere funzionale che devono essere verificate.

Le procedure di valutazione svolte dagli organismi notificati nelle fasi di progettazione e produzione si richiamano ai moduli definiti nella decisione 93/465/CEE secondo le modalità indicate nelle STI.

3. CONTENUTO DELLA DICHIARAZIONE «CE»

La dichiarazione «CE» di conformità o di idoneità all'impiego e i documenti di accompagnamento devono essere datati e firmati.

Tale dichiarazione deve essere redatta nella stessa lingua delle istruzioni per l'uso e comprendere i seguenti elementi:

- riferimenti della direttiva,
- nome e indirizzo del fabbricante o del suo mandatario stabilito nella Comunità (indicare la ragione sociale e l'indirizzo completo e nel caso del mandatario indicare anche la ragione sociale del fabbricante o costruttore),
- descrizione del componente d'interoperabilità (marchio, tipo, ecc.),

- indicazione della procedura seguita per dichiarare la conformità o l'idoneità all'impiego (articolo 13),
 - ogni descrizione pertinente cui risponde il componente di interoperabilità, in particolare le condizioni di impiego,
 - nome e indirizzo dello/degli organismi notificati intervenuti nella procedura seguita per la conformità o l'idoneità all'impiego e data del certificato di esame con, eventualmente, la durata e le condizioni di validità del certificato,
 - se del caso, il riferimento delle specifiche europee,
 - identificazione del firmatario abilitato ad impegnare il fabbricante o il suo mandatario stabilito nella Comunità.
-

ALLEGATO V

DICHIARAZIONE DI VERIFICA DEI SOTTOSISTEMI

La dichiarazione «CE» di verifica e i documenti di accompagnamento devono essere datati e firmati.

La dichiarazione deve essere redatta nella stessa lingua della documentazione tecnica e comprendere gli elementi seguenti:

- riferimenti della direttiva,
 - nome e indirizzo dell'ente appaltante o del suo mandatario stabilito nella Comunità (indicare la ragione sociale e l'indirizzo completo e nel caso del mandatario indicare anche la ragione sociale dell'ente appaltante),
 - breve descrizione del sottosistema,
 - nome e indirizzo dell'organismo notificato che ha compiuto la verifica «CE» di cui all'articolo 18,
 - i riferimenti dei documenti contenuti nella documentazione tecnica,
 - ogni disposizione pertinente, provvisoria o definitiva, cui deve rispondere il sottosistema, in particolare, ove necessario, le limitazioni o condizioni di esercizio,
 - se provvisoria: durata di validità della dichiarazione «CE»,
 - identificazione del firmatario.
-

ALLEGATO VI

PROCEDURA DI VERIFICA DEI SOTTOSISTEMI**1. INTRODUZIONE**

La verifica «CE» è la procedura mediante la quale un organismo notificato verifica e attesta, su richiesta dell'ente appaltante o del suo mandatario nella Comunità, che un sottosistema è:

- conforme alle disposizioni della direttiva,
- conforme alle altre disposizioni regolamentari che si applicano nel rispetto del trattato e che può essere messo in servizio.

2. TAPPE

La verifica del sottosistema comprende le tappe seguenti:

- progettazione generale,
- fabbricazione del sottosistema, compresi in particolare l'esecuzione dei lavori di genio civile, il montaggio dei componenti, la regolazione del tutto,
- prove del sottosistema terminato.

3. ATTESTATO

L'organismo notificato responsabile della verifica «CE» stabilisce l'attestato di conformità destinato all'ente appaltante o al suo mandatario stabilito nella Comunità che a sua volta redige la dichiarazione «CE» di verifica destinata all'autorità di tutela dello Stato membro nel quale il sottosistema è installato e/o gestito.

4. DOCUMENTAZIONE TECNICA

La documentazione tecnica che accompagna la dichiarazione di verifica deve essere costituita come segue:

- per le infrastrutture: piani di esecuzione delle opere, verbali di collaudo dei lavori di scavo e di armatura, rapporti di prove e controllo delle parti in calcestruzzo,
- per gli altri sottosistemi: progettazioni di massima e di dettaglio conformi all'esecuzione, schemi degli impianti elettrici e idraulici, schemi dei circuiti di comando, descrizione dei sistemi informatici e degli automatismi, istruzioni operative e di manutenzione, ecc.,
- elenco dei componenti d'interoperabilità di cui all'articolo 3 incorporati nel sottosistema,
- copie delle dichiarazioni «CE» di conformità o di idoneità all'impiego di cui i detti componenti devono essere muniti a norma dell'articolo 13 della direttiva, accompagnati ove necessario dalle corrispondenti note di calcolo e da una copia dei verbali delle prove e degli esami svolti da organismi notificati sulla base delle specifiche tecniche comuni,
- attestazione dell'organismo notificato incaricato della verifica «CE» che certifichi la conformità del progetto alle disposizioni della presente direttiva, accompagnata dalle corrispondenti note di calcolo e da esso vistata, in cui sono precise, ove necessario, le riserve formulate durante l'esecuzione dei lavori che non sono state sciolte nonché accompagnata dai rapporti di ispezione e audit svolti dall'organismo nell'ambito della sua missione, come precisato ai punti 5.3 e 5.4.

5. SORVEGLIANZA

- 5.1. L'obiettivo della sorveglianza «CE» è quello di garantire che durante la realizzazione del sottosistema siano soddisfatti gli obblighi derivanti dalla documentazione tecnica.
- 5.2. L'organismo notificato incaricato di verificare la realizzazione deve avere accesso in permanenza ai cantieri, alle officine di fabbricazione, alle zone di deposito e, ove necessario, agli impianti di prefabbricazione e di prova e, più in generale, a tutti i luoghi eventualmente ritenuti necessari per l'espletamento della sua missione. L'ente appaltante o il suo mandatario stabilito nella Comunità deve consegnargli o fargli pervenire ogni documento utile a tale effetto, in particolare i piani di esecuzione delle opere e la documentazione tecnica relativa al sottosistema.
- 5.3. L'organismo notificato incaricato di verificare la realizzazione svolge periodicamente degli audit per garantire il rispetto delle disposizioni della direttiva, fornisce in tale occasione un rapporto di audit ai professionisti preposti alla realizzazione e può esigere di essere convocato durante certe fasi del cantiere.
- 5.4. L'organismo notificato può inoltre compiere visite senza preavviso sul cantiere o nelle officine di fabbricazione. Durante tali visite, l'organismo notificato può procedere ad audit completi o parziali e fornisce un rapporto della visita nonché eventualmente un rapporto di audit ai professionisti preposti alla realizzazione.

6. DEPOSITO

La documentazione completa di cui al punto 4 è depositata, a sostegno dell'attestato di conformità rilasciato dall'organismo notificato incaricato della verifica del sottosistema operativo, presso l'ente appaltante o il suo mandatario stabilito nella Comunità. La documentazione è unita alla dichiarazione «CE» di verifica che l'ente appaltante invia all'organo di tutela dello Stato membro interessato.

Una copia della documentazione è conservata dall'ente appaltante per tutta la durata di esercizio del sottosistema ed è comunicata, dietro richiesta, agli altri Stati membri.

7. PUBBLICAZIONE

Ogni organismo notificato pubblica periodicamente le informazioni pertinenti concernenti:

- le domande di verifica «CE» ricevute,
- gli attestati di conformità rilasciati,
- gli attestati di conformità rifiutati.

8. LINGUA

La documentazione e la corrispondenza relativa alle procedure di verifica «CE» sono redatte in una lingua ufficiale dello Stato membro dove è stabilito l'ente appaltante o il suo mandatario nella Comunità oppure in una lingua accettata da quest'ultimo.

ALLEGATO VII

CRITERI MINIMI CHE GLI STATI DEVONO PRENDERE IN CONSIDERAZIONE PER LA NOTIFICA DEGLI ORGANISMI

1. L'organismo, il suo direttore e il personale incaricato di eseguire le operazioni di verifica non possono intervenire né direttamente né come mandatari nella progettazione, fabbricazione, costruzione, commercializzazione o manutenzione dei componenti di interoperabilità o dei sottosistemi né nell'esercizio. Ciò non esclude la possibilità di uno scambio di informazioni tecniche tra il fabbricante o il costruttore e l'organismo.
2. L'organismo e il personale preposto al controllo devono eseguire le operazioni di verifica con la massima integrità professionale e la massima competenza tecnica e devono essere esenti da ogni pressione e sollecitazione, in particolare a carattere finanziario, atta a influenzare il loro giudizio o i risultati del loro controllo, in particolare quelle provenienti da persone o associazioni di persone interessate ai risultati delle verifiche.
3. L'organismo deve disporre del personale e dei mezzi necessari per espletare in modo adeguato i compiti tecnici e amministrativi legati all'esecuzione delle verifiche; esso deve anche avere accesso al materiale necessario per le verifiche eccezionali.
4. Il personale incaricato dei controlli deve possedere:
 - una buona formazione tecnica e professionale,
 - una conoscenza soddisfacente delle prescrizioni relative ai controlli che svolge e una sufficiente dimestichezza con tali controlli,
 - l'idoneità necessaria a redigere gli attestati, i verbali e i rapporti relativi ai controlli svolti.
5. Deve essere garantita l'indipendenza del personale preposto al controllo. La retribuzione di ogni agente non deve essere in funzione del numero di controlli svolti né dei risultati di questi ultimi.
6. L'organismo deve sottoscrivere una assicurazione di responsabilità civile, a meno che tale responsabilità sia coperta dallo Stato in base al diritto nazionale oppure i controlli siano compiuti direttamente dallo Stato membro.
7. Il personale dell'organismo è legato dal segreto professionale per tutto ciò di cui viene a conoscenza nell'esercizio delle sue funzioni (salvo nei confronti delle autorità amministrative competenti dello Stato in cui esercita le sue attività), nel quadro della presente direttiva o di qualsiasi disposizione di diritto interno che le dia effetto.

ALLEGATO VIII

REGOLE GENERALI CHE L'ORGANISMO COMUNE RAPPRESENTATIVO (OCR) DEVE RISPETTARE

1. In conformità con le procedure comunitarie generali di normalizzazione, l'OCR deve agire in maniera aperta e trasparente basata sul consenso e l'indipendenza rispetto ad interessi di terzi. A tal fine, ogni soggetto appartenente alle tre categorie — gestori di infrastrutture, imprese ferroviarie, industria — rappresentato dall'OCR deve poter esprimere un parere nel corso del processo di elaborazione delle STI, conformemente alle regole interne dell'OCR e prima della finalizzazione del progetto di STI a cura dell'OCR.
2. Se l'OCR non dispone delle competenze necessarie per elaborare un dato progetto di STI, esso ne informa immediatamente la Commissione.
3. L'OCR crea i gruppi di lavoro necessari per elaborare i progetti STI; questi gruppi devono avere una struttura flessibile ed efficace. A tal fine, il numero di esperti è limitato. La rappresentanza è equilibrata tra, da un lato, i gestori dell'infrastruttura e le imprese ferroviarie e, dall'altro, l'industria; questa ripartizione rispetta un opportuno equilibrio delle nazionalità. Gli esperti dei paesi non comunitari possono partecipare al gruppo di lavoro in veste di osservatori.
4. Le eventuali difficoltà in rapporto con la presente direttiva che non possono essere risolte dai gruppi di lavoro dell'OCR devono essere tempestivamente segnalate alla Commissione.
5. La Commissione e il comitato di cui all'articolo 21 devono disporre di tutti i documenti di lavoro necessari per seguire i lavori dell'OCR.
6. L'OCR deve prendere tutte le misure necessarie per garantire la riservatezza di ogni informazione critica di cui venga a conoscenza nel corso delle sue attività.
7. L'OCR si adopera affinché i risultati dei lavori del comitato di cui all'articolo 21, nonché le raccomandazioni del comitato e della Commissione, siano comunicati a tutti i suoi membri ed a tutti gli esperti che partecipano ai gruppi di lavoro.

MOTIVAZIONE DEL CONSIGLIO

I. INTRODUZIONE

Il 29 novembre 1999 la Commissione ha trasmesso al Consiglio la proposta di direttiva in oggetto⁽¹⁾, fondata sull'articolo 156 del trattato.

Il Parlamento europeo ha emesso il suo parere il 17 maggio 2000⁽²⁾, il Comitato economico e sociale ha formulato il suo il 24 maggio 2000⁽³⁾ e il Comitato delle regioni il 14 giugno 2000⁽⁴⁾.

Il 10 novembre 2000, il Consiglio ha adottato la posizione comune conformemente all'articolo 251 del trattato.

II. SCOPO DELLA PROPOSTA

La proposta di direttiva è intesa a favorire l'interoperabilità del sistema ferroviario convenzionale degli Stati membri, a facilitare i servizi di trasporto ferroviario internazionale all'interno dell'Unione europea nonché con i paesi terzi e a contribuire alla progressiva realizzazione del mercato interno per quanto riguarda il materiale ferroviario.

III. ANALISI DELLA POSIZIONE COMUNE

La posizione comune è il risultato non solo dei dibattiti svoltisi in sede di Consiglio, ma anche del dialogo intercorso tra gli organi del Parlamento e del Consiglio conformemente alla dichiarazione comune delle tre istituzioni, del 4 maggio 1999, sulle modalità pratiche della nuova procedura di codecisione (articolo 251 del trattato che istituisce la Comunità europea)⁽⁵⁾. Questo dialogo ha consentito una certa omogeneità delle modifiche apportate dalle due istituzioni alla proposta della Commissione. Per questo motivo, la presente motivazione prende come base gli emendamenti del Parlamento europeo, la maggior parte dei quali è stata accettata dal Consiglio (cfr. parte IV), e descrive in seguito (parte V) le altre modifiche apportate dal Consiglio alla proposta della Commissione. È peraltro opportuno segnalare che la posizione comune riprende essenzialmente il contenuto della proposta.

IV. EMENDAMENTI DEL PARLAMENTO EUROPEO

1. *Emendamenti del Parlamento europeo adottati dal Consiglio*

La maggior parte degli emendamenti del Parlamento è stata accolta integralmente o parzialmente e inserita nella posizione comune del Consiglio come indicato in appresso:

- n. 1: considerando 7, ultima parte di frase,
- n. 44: considerando 9; tuttavia, il Consiglio non ha accolto il riferimento alle reti secondarie ritenendo che il loro mantenimento non verrebbe messo in questione dall'adozione delle STI,
- l'emendamento n. 3 è stato parzialmente integrato nella posizione comune (considerando 10): infatti, il Consiglio vi ha incluso un riferimento alla risoluzione del Parlamento europeo del 10 marzo 1999, pur ponendo in rilievo la parte della risoluzione che sembra più connessa all'interoperabilità,

⁽¹⁾ GU C 89 del 28.3.2000, pag. 11.

⁽²⁾ Parere del Parlamento europeo del 17 maggio 2000 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

⁽³⁾ GU C 204 del 18.7.2000, pag. 13.

⁽⁴⁾ GU C 317 del 6.11.2000, pag. 22.

⁽⁵⁾ GU C 148 del 28.5.1999, pag. 1.

- n. 36: considerando 12,
- n. 5: considerando 21,
- n. 6: considerando 22,
- n. 47: considerando 31,
- n. 48: articolo 1,
- n. 41: articolo 2, lettera k),
- n. 10: articolo 2, lettera n),
- n. 11: articolo 5, paragrafo 3, lettera f); tuttavia, il Consiglio non ha ritenuto necessario includere nella posizione comune i termini: «sul piano tecnico e/o geografico» contenuti nella proposta,
- n. 42: articolo 5, paragrafi 4 e 5,
- n. 13: articolo 5, paragrafo 6,
- n. 49: articolo 6, paragrafo 1,
- n. 14: articolo 6, paragrafo 2,
- n. 15: articolo 6, paragrafo 4,
- n. 16: articolo 6, paragrafo 5,
- n. 17: articolo 6, paragrafo 6; il Consiglio ha inoltre aggiunto a tale paragrafo un'ultima frase che consente al Comitato dell'articolo 21 di valutare soluzioni alternative su richiesta di uno Stato membro,
- n. 18: articolo 6, paragrafo 7,
- n. 19: articolo 6, paragrafo 8; il Consiglio ha inoltre inserito un nuovo considerando nella posizione comune (19) per giustificare questo nuovo paragrafo,
- n. 50: articolo 6, paragrafo 9,
- n. 51, 20, 35 e 37: articolo 7 della proposta; il Consiglio ha ripreso gran parte delle richieste del Parlamento introducendo però nella posizione comune anche altre modifiche. In particolare, per maggiore chiarezza, il Consiglio ha scisso in due articoli il testo proposto dal Parlamento: il paragrafo 1 è diventato quindi l'articolo 7 della posizione comune, mentre i paragrafi 2 e 3 aggiunti dal Parlamento sono diventati i paragrafi 1 e 2 dell'articolo 24 (nuovo) della posizione comune. Il testo risultante da tali modifiche è descritto in appresso:
 - l'articolo 7, paragrafo 1, lettere a), b), c), d) e e) è stato modificato conformemente agli emendamenti del Parlamento,
 - la lettera f) del primo paragrafo che figura nella posizione comune è in linea con l'emendamento del Parlamento: il Consiglio è però intervenuto modificando il testo proposto dal Parlamento in modo da limitare il campo di applicazione di tale deroga a situazioni in cui sembra essere giustificata (in particolare ai vagoni russi che circolano in Finlandia),

- l'articolo 7, secondo comma, che definisce la procedura (di notifica o di autorizzazione) delle diverse deroghe autorizzate, è stato rimaneggiato dal Consiglio. Pertanto, secondo la posizione comune i casi previsti alle lettere a) e c) sarebbero soggetti alla procedura di notifica, i casi previsti alle lettere d) e f) alla procedura di autorizzazione e infine le deroghe di cui alla lettera b) dovrebbero essere soggette anche ad autorizzazione, fatta eccezione per la sagoma e lo scartamento dei binari,
- il testo dell'articolo 24, paragrafo 1, della posizione comune è molto simile a quello proposto dal Parlamento europeo (articolo 7, paragrafo 2 della proposta). I due testi differiscono tuttavia per quanto riguarda il campo di applicazione: il testo del Parlamento prevede unicamente un registro delle deroghe autorizzate dall'articolo 7, mentre quello del Consiglio riguarda l'insieme delle infrastrutture e del materiale rotabile del sistema ferroviario transeuropeo convenzionale,
- l'articolo 24, paragrafo 2 della posizione comune coincide con il testo proposto dal Parlamento (articolo 7, paragrafo 3),
- n. 21: articolo 10, paragrafo 2,
- n. 52: articolo 10, paragrafo 6,
- nn. 53 e 23: articolo 14,
- n. 24: articolo 18, paragrafo 2, il Consiglio ha inoltre modificato la seconda frase sostituendo «la verifica della coerenza» con «la verifica delle interfacce». La modifica è stata apportata in quanto la verifica della coerenza dei sottosistemi rispetto al sistema ferroviario rientra nella competenza degli Stati membri (cfr. articolo 14, paragrafo 1, secondo comma, ultima frase), mentre gli organismi notificati si limitano a verificare le interfacce di ciascun sottosistema,
- n. 45: articolo 23, paragrafo 1,
- n. 27: articolo 23, paragrafo 2, il Consiglio ha tuttavia ritenuto più opportuno fare un riferimento generico all'articolo 21, piuttosto che limitarlo al paragrafo 2 di tale articolo,
- nn. 29 e 54: articolo 27, paragrafo 1; la posizione comune riprende l'emendamento del Parlamento ma porta a ventiquattro mesi il termine di recepimento della direttiva. In tal modo, il Consiglio ha tenuto conto dell'esperienza degli Stati membri nel recepimento della direttiva 96/48/CE relativa all'interoperabilità del sistema ferroviario transeuropeo ad alta velocità, nonché del fatto che il campo di applicazione della presente direttiva è molto più vasto di quello previsto nel 1996 in quanto riguarda le reti ferroviarie transeuropee di tutti gli Stati membri. È peraltro necessario rammentare che le due direttive non solo richiedono l'applicazione delle STI che verranno adottate, ma anche l'introduzione di modifiche sostanziali delle istituzioni e delle procedure che disciplinano i mercati ferroviari degli Stati membri,
- n. 55: articolo 25,
- n. 46: articolo 28; la posizione comune non riprende però l'aggiunta, chiesta dal Parlamento, relativa all'inclusione nella relazione degli aspetti non prioritari dell'interoperabilità [di cui all'articolo 23, paragrafo 1, lettera b) della posizione comune], ritenuta non necessaria dal Consiglio. Per giustificare l'articolo 28 il Consiglio ha inoltre aggiunto alla posizione comune un nuovo considerando (8),

- n. 43 (allegato I),
- emendamento orale all'allegato II, punto 1,
- n. 33: allegato II, punto 2.4, secondo comma,
- n. 56: allegato III, punto 2.6.1, primo comma,
- n. 57: allegato III, punto 2.6.3,
- n. 34: allegato VIII, punto 5.

2. *Emendamenti del Parlamento europeo non adottati dal Consiglio*

- N. 39 (articolo 18, paragrafo 3): il Consiglio ha ritenuto che non fosse necessario esigere che la sorveglianza della manutenzione di impianti e veicoli sia affidata a centri di verifica e di certificazione esterni,
- n. 25: il Consiglio ha modificato l'articolo 21 della proposta della Commissione per renderlo più conforme alle norme generali applicabili in materia di comitatologia (cfr. articoli 21 e 22 della posizione comune),
- n. 28 [articolo 23, paragrafo 3, lettera h]): la posizione comune ha ripreso la prima parte dell'emendamento relativo al referenziale di cui all'articolo 25, ma non l'altra richiesta del Parlamento, perché il Consiglio ritiene che l'elaborazione di un parametro unitario per le infrastrutture e i sistemi di alimentazione elettrica debba aver luogo secondo la consueta procedura e non essere direttamente affidata alla Commissione,
- n. 40 (allegato VII, paragrafo 1): la posizione comune non ha ripreso l'aggiunta chiesta dal Parlamento per lo stesso motivo addotto in precedenza per l'emendamento n. 39.

V. ALTRE MODIFICHE APPORTATE DAL CONSIGLIO

Le principali modifiche introdotte nella posizione comune, a parte quelle derivate dagli emendamenti del Parlamento, sono le seguenti:

- l'aggiunta dei considerando 2 e 3 che sottolineano il nesso tra sviluppo ferroviario e protezione dell'ambiente,
- l'aggiunta di riferimenti alle esigenze delle persone con ridotta capacità motoria nell'allegato II, punto 2.1 e 2.6.

POSIZIONE COMUNE (CE) N. 3/2001

definita dal Consiglio il 10 novembre 2000

in vista dell'adozione di un regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio, del ..., riguardante la chiusura e la liquidazione dei progetti approvati dalla Commissione a norma del regolamento (CE) n. 213/96 del Consiglio relativo all'attuazione dello strumento finanziario «European Community (EC) Investment Partners» destinato ai paesi dell'America latina, dell'Asia e del Mediterraneo e al Sudafrica

(2001/C 23/03)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 179, paragrafo 1,

vista la proposta della Commissione⁽¹⁾,

deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato⁽²⁾,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 213/96 del Consiglio, del 29 gennaio 1996, relativo all'attuazione dello strumento finanziario «European Community (EC) Investment Partners» destinato ai paesi dell'America Latina, dell'Asia e del Mediterraneo e al Sudafrica⁽³⁾, è scaduto il 31 dicembre 1999.
- (2) Sulla base del regolamento (CE) n. 213/96, la Commissione ha approvato il finanziamento di un certo numero di progetti che, a tutt'oggi, non sono stati interamente realizzati e che richiedono un eventuale nuovo impegno di spesa per essere chiusi.
- (3) I numerosi strumenti di investimento gestiti dalla Commissione (Alinvest, Asiainvest, Medinvest, JOP, JEV e Proinvest) mancano di una struttura organizzativa centralizzata, coordinata e coerente.
- (4) Questa misura transitoria non dovrà servire solo ad assicurare il rispetto degli impegni presi dalla Commissione fino al 31 dicembre 1999, ma anche a gettare le basi per un futuro programma integrato per la promozione degli investimenti in tutti i paesi in via di sviluppo.

⁽¹⁾ GU C 150 E del 30.5.2000, pag. 79.

⁽²⁾ Parere del Parlamento europeo del 5 settembre 2000 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale), posizione comune del Consiglio del 10 novembre 2000 e decisione del Parlamento europeo del ... (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale).

⁽³⁾ GU L 28 del 6.2.1996, pag. 2.

(5) È necessario conferire alla Commissione il potere di adottare le misure necessarie alla liquidazione dell'attuale portafoglio di progetti,

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

1. La Commissione adotta le misure necessarie per garantire la chiusura e la liquidazione dei progetti approvati a norma del regolamento (CE) n. 213/96.

2. Dette misure comprendono tutto quanto è necessario, a norma del regolamento (CE) n. 213/96, e al fine di liquidare l'attuale portafoglio, al controllo, alla gestione e alla revisione contabile di azioni per le quali la Commissione ha già adottato una decisione di finanziamento, incluse le modifiche ai contratti già firmati e il ricorso all'assistenza tecnica esterna.

Articolo 2

La Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio, nei tempi più brevi e entro il 31 marzo 2001, una relazione sullo strumento a sostegno del settore privato nei paesi in via di sviluppo, seguita quanto più rapidamente possibile da una proposta legislativa volta a garantire il futuro di detto strumento.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso si applica fino al 31 dicembre 2001.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a ...

Per il Parlamento europeo

La Presidente

Per il Consiglio

Il Presidente

MOTIVAZIONE DEL CONSIGLIO

I. ELEMENTI DEL PROBLEMA

1. Il 14 febbraio 2000 la Commissione ha presentato al Consiglio una proposta di regolamento fondata sull'articolo 179, paragrafo 1, del trattato CE che stabilisce le condizioni per chiudere e liquidare i progetti approvati dalla Commissione a norma del regolamento (CE) n. 213/96 del Consiglio relativo all'attuazione dello strumento finanziario «European Community (EC) Investment Partners» destinato ai paesi dell'America latina, dell'Asia e del Mediterraneo e al Sudafrica.

Le attività di promozione degli investimenti comunitari nei paesi in via di sviluppo rientrano nelle linee di bilancio B7-8 7 2, B7-8 7 2 A e A0-7 0 0 2.

2. Il Parlamento europeo (dopo la prima lettura) ha dato il proprio parere il 5 settembre 2000.
3. Il 10 novembre 2000 il Consiglio ha adottato la posizione comune a norma dell'articolo 251 del trattato CE.

II. SCOPO DELLA PROPOSTA

L'obiettivo della proposta è di garantire la chiusura e la liquidazione dei progetti approvati dalla Commissione a norma del regolamento (CE) n. 213/96 del Consiglio dopo la scadenza di questo il 31 dicembre 1999. Per assicurare la corretta gestione e la chiusura di queste operazioni, l'assistenza tecnica (Uffici assistenza tecnica e audit) nonché altre spese richiedono ulteriori finanziamenti. Dopo che il regolamento (CE) n. 213/96 è scaduto il 31 dicembre 1999 non sono stati forniti altri finanziamenti per nuove operazioni.

III. ANALISI DELLA POSIZIONE COMUNE

1. Osservazioni generali

Il Consiglio ha potuto accettare due dei tre emendamenti proposti dal Parlamento europeo (cfr. punto 2.2 infra). Il terzo emendamento del Parlamento è stato respinto per motivi pratici.

Nella posizione comune il Consiglio ha approvato il testo della proposta della Commissione e gli emendamenti del Parlamento ad eccezione dell'articolo 2. Nel nuovo articolo 2 il Consiglio ha riunito i due elementi, la relazione della Commissione e l'emendamento del Parlamento relativo a una nuova proposta legislativa, fissando una scadenza realistica.

2. Osservazioni specifiche

2.1. Emendamenti del Parlamento adottati dal Consiglio

Il Consiglio ha adottato interamente i primi due emendamenti accettati anche dalla Commissione e la sostanza del terzo, vale a dire la richiesta alla Commissione di presentare una proposta legislativa. La Commissione tuttavia ha respinto questo emendamento.

2.2. *Emendamenti del Parlamento non adottati dal Consiglio*

Tenendo conto del fatto che la Commissione non intendeva accettare l'emendamento n. 3 del Parlamento per motivi pratici (scadenza), il Consiglio non è stato in grado di accettare la forma di presentazione di questo emendamento volendo

- combinare con la proposta legislativa richiesta anche la presentazione di una relazione sugli strumenti finanziari (cfr. articolo 2 della proposta della Commissione) e
- fissare una data che consenta alla Commissione di redigere la relazione (non oltre il 31 marzo 2001) e presentare una proposta legislativa (quanto più rapidamente possibile dopo la relazione) per assicurare il futuro di questo strumento.

IV. CONCLUSIONI

Il Consiglio ritiene che la posizione comune rappresenti un test equilibrato tale da garantire la chiusura e la liquidazione dei progetti approvati dalla Commissione a norma del regolamento (CE) n. 213/96 del Consiglio dopo la scadenza di questo il 31 dicembre 1999. Considerata la durata delle misure finanziarie (dal 1º gennaio 2000 al 31 dicembre 2001), la proposta riflette la necessità di ottemperare agli impegni della Comunità in fatto di gestione corretta.